

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Universo agricoltura"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione contro i danni che offre una serie di coperture assicurative: Incendio Rischi nominati, Furto e Rapina e Responsabilità Civile.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione Incendio Rischi nominati: danni materiali e diretti alle Cose assicurate anche di terzi da incendio;
- ✓ Sezione Furto e Rapina: danni materiali e diretti alle Cose assicurate derivanti da Furto e Rapina;
- ✓ Sezione Responsabilità Civile: danni involontariamente cagionati a terzi in relazione all'esercizio dell'attività svolta.

Il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato?/Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo".



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Sezione Incendio Rischi nominati, Incendio di fabbricati non in buono stato di statica e manutenzione;
- ✗ Sezione furto e rapina, Furto nei locali con caratteristiche e mezzi di protezione e chiusura dei locali diversi e quelle previste;
- ✗ Sezione Responsabilità civile, La garanzia non è efficace per le eventuali ubicazioni non indicate in polizza.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, periodi di carenza per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".



Dove vale la copertura?

- ✓ Sezione Incendio Rischi nominati/Furto e rapina, l'assicurazione vale per le cose ubicate in Italia, Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano;
- ✓ Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio: l'assicurazione vale nel territorio di tutti gli stati europei, la garanzia RCO vale nel mondo intero;
- ✓ Sezione Responsabilità Civile del Proprietario di fabbricati e fondi: l'assicurazione vale per i fabbricati e fondi ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Puoi chiedere il frazionamento semestrale, con una maggiorazione del premio del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio o della rata di premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di polizza.

In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Nel contratto di durata annuale o poliennale puoi disdettare alla scadenza indicata in Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso per poliennialità

Nel contratto di durata poliennale puoi recedere alla scadenza di ogni singola annualità inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Articolo 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, hai diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz S.p.A.

Prodotto "Universo agricoltura"

20/07/2019 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L'impresa di assicurazione è **Allianz S.p.A.**, società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco (Germania)
 - Sede legale: Largo Ugo Irneri, 1, 34123 Trieste (Italia);
 - Recapito telefonico: 800.68.68.68;
 - Sito Internet: www.allianz.it;
 - Indirizzo di posta elettronica certificata: allianz.spa@pec.allianz.it;
 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n. 1.00152 e all'Albo gruppi assicurativi n. 018.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2018 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
 - il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.174 milioni di euro;
 - la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
 - la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.279 milioni di euro.
 Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianz.it <<http://www.allianz.it>> e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):
 - del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.577.603;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.159.922;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 4.879.712;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 4.867.921
 e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa, pari a 189%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.

Sezione Incendio rischi nominati

L'Impresa indennizza
 - i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da:
 - Incendio;
 - fulmine;
 - esplosione e scoppio;
 - caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, corpi celesti;
 - eventi consequenziali e più precisamente: sviluppo di fumi, gas e vapori, calore, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o

	<p>idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure beni posti nell'ambito di 20 m da esse;</p> <ul style="list-style-type: none"> - implosione; - fuoriuscita di fumo da fonti di calore; - urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso all'Assicurato, in transito sulla pubblica via; - onda sonora provocata da aeromobili e simili; - caduta di ascensori e montacarichi, compresi i danni materiali e diretti alla cabina e relative parti meccaniche, elettriche ed elettroniche dell'impianto; - i guasti cagionati per ordine dell'Autorità o causati dall'Assicurato o da terzi per impedire od arrestare l'Incendio od altro evento Assicurato; <p>- le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare nella più vicina ed idonea discarica i residui del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza compresi i residui in cemento-amianto.</p> <p>- le spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per gli onorari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di progettisti, consulenti e periti, reresi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati; • del perito scelto e nominato.
Sezione Furto e Rapina	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate derivanti da Furto e Rapina, compresi i guasti e gli atti vandalici causati dai ladri alle Cose assicurate per commettere il Furto o la Rapina o per tentare di commetterli, le Spese per il rifacimento di archivi e le Maggiori spese.
Sezione Responsabilità civile dell'attività dell'esercizio	Danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un sinistro verificatisi in relazione all'esercizio dell'Azienda agricola assicurata, comprese le attività complementari ed i servizi accessori.
Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO (alcune garanzie sotto riportate sono opzioni di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità)	
Sezione Incendio	
Garanzia aggiuntiva Eventi atmosferici	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, nubifragio, ciclone, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di beni, assicurati o non.
Garanzia aggiuntiva Eventi socio-politici, e atti vandalici e dolosi	L'Impresa indennizza: <ul style="list-style-type: none"> - i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da Incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di: tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti dolosi in genere compresi quelli vandalici e di sabotaggio; - gli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.
Garanzia aggiuntiva Eventi socio-politici, Terrorismo e atti vandalici e dolosi	L'Impresa indennizza: <ul style="list-style-type: none"> - i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da Incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di: tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti dolosi in genere compresi quelli vandalici e di sabotaggio; - gli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio.

Garanzia aggiuntiva Sovraccarico neve	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati dal crollo o collasso totale o parziale di fabbricati, anche aperti ai lati, e di tettoie dovuto a sovraccarico per eccessivo accumulo di neve sui tetti.
Garanzia aggiuntiva Ricorso terzi	L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato nella Scheda di Polizza, di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti da incendio, esplosione o scoppio, cagionati alle cose ed animali di terzi da Sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza. L'assicurazione è estesa ai danni conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio di macchine agricole ovunque poste sui fondi dell'Azienda assicurata, con esclusione dei danni cagionati a granaglie, sia sullo stelo sia in covoni, a foraggi, paglia e canapa all'aperto. L'assicurazione si intende inoltre estesa, ai danni che derivino da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi conseguenti a sinistri risarcibili a termini della presente assicurazione.
Garanzia aggiuntiva Rischio locativo	L'Impresa, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti cagionati da Incendio o altro evento garantito dalla presente Polizza, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso.
Garanzia aggiuntiva Prodotti in refrigerazione	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti da Scorte e Prodotti in refrigerazione (compresi il latte e i prodotti per uso domestico) a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita di fluido frigorifero conseguenti: a) a sinistri indennizzabili a termini delle condizioni di assicurazione; b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.
Condizione aggiuntiva Terremoto	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati in occasione di terremoto – intendendosi per tale il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene – precisando che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad un unico fenomeno ed i relativi danni considerati singolo sinistro.
Condizione aggiuntiva Inondazione, alluvione ed allagamento	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati in occasione di inondazione, alluvione e allagamento da acqua od altri fluidi non conseguenti a rottura accidentale di macchinari o di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione.
Condizione aggiuntiva Spese ricerca e riparazione del guasto	L'Impresa indennizza, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento posti al servizio del fabbricato, le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.
Condizione aggiuntiva Asfissia animali	L'Impresa indennizza i danni da asfissia, che colpiscano gli animali assicurati alla partita Bestiame in conseguenza di guasti o rotture accidentali degli impianti di climatizzazione e/o ricambio forzato dell'aria e/o del generatore ausiliario di corrente.
Condizione aggiuntiva Fenomeno elettrico	L'Impresa indennizza i danni di correnti, di scariche o di altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresa l'azione del fulmine, a macchine e impianti elettrici, nonché a impianti e apparecchiature elettroniche, personal computer, apparecchi e circuiti compresi.
Condizione aggiuntiva Danni da acqua	L'Impresa indennizza i danni ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua o altri fluidi a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici, tecnici o di riscaldamento, di pertinenza del fabbricato della struttura assicurata.
Condizione aggiuntiva Spese demolizione e sgombero (in aumento)	L'Impresa risponde delle spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare nella più vicina ed idonea discarica i residui del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza compresi i residui in cemento-amianto
Condizione aggiuntiva Combinazione 1	L'impresa indennizza i danni materiali e diretti da rottura di lastre/vetrate e le spese per rimuovere e ricollocare i beni all'interno dei fabbricati dopo un sinistro.

Condizione aggiuntiva Combinazione 2	L'Impresa a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza: - prevede l'elevazione dell'importo liquidabile del sinistro del 10% - rimborsa le spese documentate sostenute in seguito ad un sinistro.
Condizione aggiuntiva Combinazione 3	A seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, qualora l'ammontare del danno risulti inferiore o pari a Euro 20.000,00, l'Impresa indennizzerà il danno senza applicazione della regola proporzionale.
Condizione Particolare Rinuncia alla rivalsa estesa	L'Impresa rinuncia, salvo il caso di dolo , al diritto di surroga previsto dalla legge, anche nei confronti dei soggetti indicati in Polizza, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
Sezione Furto e Rapina	
Condizione aggiuntiva presenza di diverse ubicazioni	L'Assicurato dichiara che le somme assicurate devono intendersi riferite alle ubicazioni di pertinenza dell'Azienda agricola indicate in Scheda di Polizza.
Condizione aggiuntiva Allevamento a carattere intensivo	L'Assicurato dichiara che nell'Azienda agricola vi è presenza di Allevamento intensivo. Pertanto l'Impresa indennizza i danni di Furto e Rapina dei beni assicurati alla partita Bestiame previa detrazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.
Guasti e atti vandalici ai locali	L'Impresa indennizza i Guasti e gli Atti vandalici ai locali che contengono i beni assicurati ed ai relativi fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture, compresi gli Armadi corazzati, le Casseforti e le cassette di sicurezza, cagionati dai ladri in occasione di Furto e Rapina consumati o tentati sino a concorrenza della ulteriore somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.
Sezione Responsabilità Civile	
Condizione aggiuntiva Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro	L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D. Lgs. 10/09/2003 n. 276 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS. Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.
Condizione aggiuntiva Danni da inquinamento 1	L'impresa indennizza i danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose ed animali in conseguenza di inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo derivanti da trattamenti chimici effettuati dall'Assicurato nel solo ambito dell'Azienda e con uso di sostanze o di tecniche non vietate dalla legge.
Condizione aggiuntiva Danni da inquinamento 2	L'impresa indennizza i danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose ed animali in conseguenza di inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo derivanti da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
Condizione aggiuntiva RC da incendio di macchine agricole	L'impresa indennizza i danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio delle macchine agricole purché usate per le sole necessità dell'Azienda.
Condizione aggiuntiva Contoterzismo	L'impresa indennizza i danni da impiego di macchine agricole in Lavori agricoli per conto di terzi indicate nella Scheda di Polizza. Sono compresi, sino a concorrenza del Massimale e previa applicazione degli scoperti e/o franchigie indicati nella Scheda di Polizza: a) i danni alle cose ed animali provocati da incendio, esplosione e scoppio delle macchine agricole;

	<p>b) i danni alle cose ed animali dovuti a cedimento o franamento del terreno;</p> <p>c) i danni ai terreni, alle colture ed alle opere su cui si eseguono i lavori, conseguenti all'impiego di fitofarmaci consentiti dalla legge.</p>
Condizione aggiuntiva Cose in consegna e custodia	L'impresa indennizza i danni alle cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia all'interno della struttura agrituristica.
Condizione aggiuntiva Agriturismo	<p>L'impresa indennizza i danni da responsabilità civile verso terzi, compresi i Clienti, derivante all'Assicurato dall'esercizio dell'Attività agrituristica, disciplinata dalla Legge 20 febbraio 2006 n. 96 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>I Clienti sono considerati terzi anche quando prestano la loro opera manuale all'interno dell'Azienda a titolo gratuito e di cortesia.</p> <p>Sono compresi in garanzia, sino a concorrenza, i danni ai veicoli, tende, roulotte e camper di proprietà dei Clienti, trovantisi negli spazi destinati a parcheggio o a campeggio nell'area aziendale.</p> <p>L'assicurazione vale anche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni derivanti dallo svolgimento di attività ricreative, culturali a carattere non professionale e gestite e/o organizzate dall'Azienda agrituristica; • i danni derivanti dalla vendita, smercio e/o somministrazione di prodotti agricoli direttamente al consumatore nel solo ambito dell'Azienda stessa, purché le attività di trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, ai sensi dell'Art. 2135 del Codice Civile. Sono esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. <p>Limitatamente ai prodotti alimentari di produzione propria, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto, purché tali danni si siano verificati entro un anno dalla consegna e comunque non oltre la data di scadenza della Polizza e siano causati da cose vendute e consegnate durante il periodo di validità dell'assicurazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni derivanti da sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nella struttura agrituristica e non consegnate, dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi degli Artt. 1783 e 1785bis del Codice Civile verso i Clienti della struttura agrituristica, sino a concorrenza del Massimale e previa applicazione dello Scoperto indicati nella Scheda di Polizza; • i danni derivanti da sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nella struttura agrituristica e consegnate, dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere, ai sensi dell'Art. 1784 del Codice Civile verso i Clienti della struttura agrituristica, sino a concorrenza del Massimale e previa applicazione dello Scoperto indicati nella Scheda di Polizza; <p>Limitatamente ai -Valori- la garanzia è prestata soltanto se gli stessi sono custoditi in cassaforte, in cassette e/o armadi di sicurezza o in armadi corazzati e, relativamente ai capi di vestiario, solo se gli stessi sono custoditi in guardaroba.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se presente nella scheda di polizza, i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio dei seguenti impianti ed attrezzature sportive all'interno dell'azienda agrituristica: giochi per bambini, palestre, piscine, campi da tennis, campi da bocce, ubicati nell'azienda, nonché i danni derivanti dalle attività di tiro con l'arco e dal noleggio di biciclette e di mountain bike. Tale garanzia è operante a condizione che l'accesso agli impianti ed alle attrezzature sportive sia riservato esclusivamente ai Clienti dell'agriturismo e sempre che nella Scheda di Polizza sia richiamata la presenza degli impianti sportivi.
Condizione aggiuntiva Attività equestri	<p>L'impresa indennizza i danni dall'esercizio di maneggio, equitazione ed attività equestri in genere.</p> <p>Tale garanzia si intende valida a condizione che vi sia presenza di personale qualificato incaricato dall'Assicurato ed è operante anche durante le passeggiate organizzate sia all'interno che all'esterno dell'Azienda.</p>
Condizione aggiuntiva RC della famiglia	L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione a fatti della vita privata, con

esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere nonché per i danni derivanti da:

- conduzione dei locali di abitazione principale o saltuaria, delle eventuali dipendenze quali cantine ed autorimesse private e delle relative pertinenze quali giardini, parchi privati di superficie non superiore ad un ettaro, cortili, orti, alberi, strade e viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli, recinzioni e gli impianti fissi al servizio dei locali;
- proprietà ed uso di:
 - velocipedi, anche a motore elettrico;
 - veicoli non a motore;
 - golfcar;
 - veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi;

non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legislazione vigente;

- proprietà ed uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m 6,50;
- pratica di sport, comprese le gare, sempreché non vengano esercitate a livello professionistico; relativamente alla pratica del modellismo, sono in ogni caso esclusi i danni ai modelli;
- attività del tempo libero quali bricolage, pesca, pratica di campeggio;
- detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- fatto degli addetti ai servizi domestici, babysitter, badanti, portieri e giardinieri e persone alla pari, durante lo svolgimento delle loro mansioni;
- committenza di lavori di straordinaria manutenzione previsti ed in conformità al D. Lgs 81/2008 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. La garanzia opera anche per i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori solo in caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 Codice Penale;
- proprietà ed uso di animali domestici con l'esclusione delle razze indicate nell'ordinanza del 12 dicembre 2006 del Ministero della Salute e successive modifiche e/o integrazioni); l'assicurazione è valida anche per conto di colui che, con il consenso dell'Assicurato, si serve dell'animale. Relativamente ai danni provocati dai cani, l'assicurazione è prestata previa applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza.
- uso personale di cavalli ed altri animali da sella per diporto o a scopo ricreativo;
- da incendio, esplosione, scoppio ed implosione di veicoli e/o natanti a motore, quando detti mezzi si trovino in rimesse o aree private non equiparate ad uso pubblico.

Sono altresì compresi nell'assicurazione, nei limiti del Massimale e previa applicazione dello Scoperto indicati nella Scheda di Polizza, i danni che derivino da:

- inquinamento accidentale, dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante a parenti, affini, amici o conoscenti per fatto dei figli minori dell'Assicurato da loro occasionalmente e temporaneamente sorvegliati a titolo gratuito e di cortesia; sono in ogni caso esclusi i danni cagionati dai minori a coloro che li sorvegliano.


L'assicurazione è estesa altresì ai danni ai veicoli o natanti di terzi in consegna o in custodia dell'Assicurato o detenuti a qualsiasi titolo previa applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza.


L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa da parte delle imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e/o natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori dei quali egli debba rispondere per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dalla legislazione vigente in materia.

Relativamente alla garanzia RCO, l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del

	<p>lavoro così come previste dal D. Lgs 10/09/03 n.276 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai Prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici, all'attività di badante e di babysitter, da persone alla pari, da portieri e giardinieri, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.</p> <p>La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.</p> <p>Sono inoltre considerate terzi le persone della cui opera l'Assicurato si avvalga occasionalmente limitatamente alle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • servizi domestici; • badanti; • babysitter; • persone alla pari; • portieri e giardinieri <p>sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.</p> <p>L'assicurazione è prestata entro i massimali stabiliti per la Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) restando inteso che il massimale per Sinistro rappresenta il limite globale di esposizione dell'Impresa anche nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione e quella di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.).</p> <p>L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi del mondo.</p>
Condizione aggiuntiva Collaboratori occasionali	<p>L'impresa indennizza i danni subiti dai prestatori di lavoro occasionali, impiegati dall'Assicurato nelle attività oggetto dell'assicurazione in conformità all' Art. 61 del D. Lgs 10/09/03 n. 276 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o servizio, limitatamente ai casi di morte e lesioni personali gravi o gravissime così come definite all'Art. 583 del Codice Penale.</p>
Condizione aggiuntiva Malattie professionali	<p>L'assicurazione R.C.O. si estende al rischio delle malattie professionali (escluse la silicosi, l'asbestosi e qualsiasi altra malattia determinata da amianto e da campi elettromagnetici) riconosciute dall'INAIL.</p> <p>L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della decorrenza del presente contratto particolare e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.</p> <p>Il massimale indicato in Polizza per Sinistro rappresenta comunque la massima esposizione dell'Impresa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; b) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.
Condizione aggiuntiva Allevamento a carattere intensivo	<p>L'assicurazione RCT è prestata per i danni derivanti dall'Allevamento intensivo di: struzzi, avicoli in genere, conigli, bovini, suini, caprini, ovini, equini (con esclusione delle attività di maneggio, di equitazione e delle attività equestre in genere), purché venga indicato nella Scheda di Polizza il numero di capi allevati per ciclo. Sono compresi: la monta del bestiame esercitata per conto dell'azienda stessa, nonché i danni a terreni e colture di terzi provocati dagli animali, sono altresì compresi il trasferimento e la permanenza, purché vigilata, del bestiame ai pascoli, ai mercati ed alle fiere.</p>
Condizione aggiuntiva Danni da interruzione di attività	<p>L'impresa indennizza i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termine della presente Polizza.</p>
Condizione aggiuntiva Danni a condutture ed impianti sotterranei	<p>L'impresa indennizza i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei ed aerei e quelli ad essi conseguenti.</p>
Condizione aggiuntiva Stagionalità	<p>L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre</p>

	<p>disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D. Lgs. 10/09/2003 n. 276 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro utilizzati stagionalmente.</p> <p>La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.</p> <p>Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.</p>
--	---

 Che cosa non è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Ci sono limiti di copertura?	
ESCLUSIONI	
Esclusioni Sezione Incendio	
Esclusioni Sezione Incendio	<p>L' Impresa non risponde dei danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) verificatisi in occasione di: atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, a meno che il Sinistro non sia in alcuna relazione con i suddetti eventi; b) verificatisi in occasione di: esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provenienti dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a meno che il Sinistro non sia in alcuna relazione con i suddetti eventi; c) causati e/o derivati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, del Contraente o dell'Assicurato, di terzi compresi i dipendenti, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; d) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, mareggiate, cedimento del terreno, gelo, nevicata, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati; e) di smarrimento o di Furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; f) alla macchina od all'impianto in cui si è verificato uno scoppio o un'implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; g) subiti dai prodotti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione e/o mantenimento del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno; <p>derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software, salvo che sia provocata da un evento altrimenti indennizzabile che abbia colpito i beni assicurati.</p> <p>Danni da acqua</p> <p>L' Impresa non risponde dei danni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) umidità, stillicidio ed infiltrazione di acqua piovana; b) rigurgito di fognature, scarichi e pluviali salvo quelli di pertinenza della struttura assicurata purché conseguenti a rottura; c) marcescenza, fermentazione ed autocombustione relativamente a Scorte e Prodotti e Foraggi; d) rottura degli impianti automatici di estinzione incendio; e) rottura di apparecchi elettrodomestici utilizzatori;

	<p>f) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione; g) i danni causati a bestiame vivo;</p> <p>Asfissia bestiame L' Impresa non risponde dei danni derivanti da guasti o blocchi negli impianti di aerazione e/o di condizionamento comunque avvenuti.</p> <p>Folgorazione bestiame L' Impresa non risponde dei danni derivanti da guasto di impianti elettrici o di meccanismi azionati da energia elettrica.</p> <p>Dispersione di liquidi Sono esclusi: a) i danni da stillicidio o dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori e delle loro chiusure o dei loro componenti; b) le spese sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto o della rottura.</p> <p>Fenomeno elettrico L' Impresa non risponde dei danni: - causati da usura o da carenza di manutenzione; - verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; - dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore; - subiti dalle macchine agricole.</p> <p>Spese di demolizione e sgombero L'Impresa non rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare nella più vicina ed idonea discarica i residui radioattivi del Sinistro.</p> <p>Combinazione 1 – lastre L' Impresa non risponde dei danni: le rotture derivanti da operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle Lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici; le rotture derivanti da rimozione delle suddette Lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate; le rotture di Lastre che, alla data di entrata in vigore della presente Polizza, non fossero integre ed esenti da difetti; le scheggiature e le rigature;</p> <p>Combinazione 2 – maggiori spese L' Impresa non rimborsa le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'attività causati da: scioperi, Serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.</p>
<p>Esclusioni garanzia aggiuntiva Eventi atmosferici</p>	<p>L' Impresa non risponde dei danni: a) di trabocco, fatta eccezione per quelli derivanti dall'intasamento di gronde e pluviali causato da grandine e neve; b) ai beni posti all'interno dei locali assicurati, salvo che tali danni non si siano verificati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra; c) causati da: ▪ fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; ▪ mareggiata o penetrazione di acqua marina; ▪ formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ gelo, valanghe e slavine; ▪ sovraccarico di neve; ▪ cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; d) subiti da: <ul style="list-style-type: none"> ▪ beni all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; ▪ recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; ▪ tendoni, pannelli solari, e reti antigrandine comprese le relative intelaiature di sostegno; ▪ fabbricati in costruzione o incompleti nelle coperture e nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, strutture geodetiche e simili, nonché quanto in essi contenuto; ▪ alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; ▪ serre, baracche e altre strutture in legno o plastica, fabbricati abbandonati o fatiscenti, nonché quanto in essi contenuto, ▪ Serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti; ▪ Lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
Esclusioni garanzia aggiuntiva Eventi socio-politici e attivi vandalici e dolosi	<p>L' Impresa non risponde dei danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ a) causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; ▪ b) di inondazione o frana o dispersione di liquidi; ▪ c) di Furto, Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; ▪ d) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; ▪ e) subiti da scorte e prodotti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero; ▪ f) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di scorte e prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; ▪ g) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di Serrata; ▪ causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico; ▪ subiti dalle serre. ▪ verificatisi in conseguenza di terrorismo.
Esclusioni garanzia aggiuntiva Eventi socio-politici, Terrorismo e atti vandalici e dolosi	<p>L' Impresa non risponde dei danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a) causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; • b) di inondazione o frana o dispersione di liquidi; • c) di Furto, Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • d) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; • e) subiti da scorte e prodotti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero; • f) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di scorte e prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; • g) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di Serrata; • causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico; • subiti dalle serre.
Esclusioni garanzia aggiuntiva Sovraccarico neve	<p>L' Impresa non risponde dei danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati da gelo, ancorché conseguente ad evento previsto dalla presente estensione di garanzia; • ai fabbricati e tettoie non conformi alle norme di legge e a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del piu' recente

	<p>rifacimento delle strutture e al relativo contenuto; nonché, in tal caso, agli altri beni assicurati dal crollo totale o parziale degli stessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), nonché, in tal caso, agli altri beni assicurati dal crollo totale o parziale degli stessi; • a serre, a baracche e altre strutture in legno o plastica, a capannoni pressostatici ed a tensostrutture, nonché agli altri beni assicurati, dal crollo totale o parziale degli stessi; • a lucernari, vetrate e Serramenti in genere e ad impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato.
<p>Esclusioni garanzia aggiuntiva Ricorso terzi</p>	<p>Con riferimento ai danni conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio di macchine agricole ovunque poste sui fondi dell'Azienda assicurata, sono esclusi i danni cagionati a granaglie, sia sullo stelo sia in covoni, a foraggi, paglia e canapa all'aperto.</p> <p>L'Impresa non risponde dei danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a cose ed animali che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni: ai veicoli dei dipendenti dell'Assicurato, ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose ed animali sugli stessi mezzi trasportati; • a cose ed effetti personali, compresi i Valori di proprietà dei Clienti della struttura agrituristica, in caso di presenza di attività agrituristica indicata nella Scheda di Polizza; • di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo. <p>Non sono considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente; <p>quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a), nonché le Società qualificabili, rispetto all'Assicurato, come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile e gli amministratori delle medesime.</p>
<p>Esclusioni garanzia aggiuntiva Inondazione, alluvione ed allagamento</p>	<p>L'Impresa non risponde dei danni a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scorte, Prodotti e Foraggio la cui base è' posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento; - beni, compresi gli animali, posti all'aperto.
<p>Esclusioni garanzia aggiuntiva Asfissia animali (estesa)</p>	<p>L'Impresa non risponde dei danni da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • malattia, cattiva alimentazione, sovraffollamento degli animali; • ammassamento degli animali non derivante da guasti o rotture accidentali degli impianti di climatizzazione, di ricambio forzato dell'aria; • mancata o sospesa erogazione di corrente elettrica da parte dell'ente preposto; • difetti di materiale e costruzione degli impianti; • usura degli impianti o mancata manutenzione degli stessi.
<p>Esclusioni garanzia aggiuntiva Spese demolizione e sgombero (in aumento)</p>	<p>L'Impresa non risponde delle spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare nella più vicina ed idonea discarica i residui radioattivi di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del Sinistro.</p>
<p>Esclusioni Sezione Furto e rapina</p>	
<p>Esclusioni Sezione Furto</p>	<p>L'Impresa non risponde dei danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasione, a meno che il Sinistro non sia in alcuna relazione con i suddetti eventi; verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a meno che il Sinistro non sia in alcuna relazione con i suddetti eventi; agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dai rappresentanti legali, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata; commessi o agevolati con dolo o colpa grave: <ul style="list-style-type: none"> • da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali

	<p>contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • da persone del fatto delle quali i soggetti di cui al punto c) devono rispondere; • da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono; • da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; <p>e) causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del Sinistro;</p> <p>f) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45 esimo giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente ai Valori l'esclusione decorre dalle ore 24 del 30° giorno;</p> <p>g) indiretti quali i profitti sperati, i danni per la mancanza di godimento o di reddito o di altri eventuali pregiudizi.</p>
Esclusioni garanzia maggiori spese	<p>L'impresa non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scioperi, Serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; • difficoltà di reperimento delle cose danneggiate o rubate a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
Esclusioni garanzia Autovetture e motocicli di proprietà dei Clienti	<p>L' Impresa non risponde dei danni alle autovetture e ai motocicli quando vengono parcheggiati all'aperto, per i danni da Furto nel caso in cui le autovetture non siano chiuse a chiave e sui motocicli non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio.</p>
Esclusioni garanzia Spese per il rifacimento di archivi	<p>L' Impresa non risponde dei risarcimenti relativi a valore artistico o scientifico.</p>
Sezione Responsabilità Civile	
Esclusioni sezione Responsabilità civile	<p>Dall'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. conseguenti a <ol style="list-style-type: none"> a) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; b) interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; 2. da proprietà o uso di: <ol style="list-style-type: none"> a) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, natanti, aeromobili ad eccezione delle operazioni di carico e scarico, anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici; b) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore salvo quanto previsto al punto f) dell'Articolo - Oggetto dell'assicurazione-; 3. alle cose ed animali: <ol style="list-style-type: none"> a) custoditi, detenuti o posseduti a qualsiasi titolo; b) trasportati, rimorchiati, sollevati, caricati, o scaricati; c) altrui derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui custodite, detenute o possedute; 4. derivanti da: <ol style="list-style-type: none"> a) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; b) impiego di macchine agricole per conto terzi; c) l'esercizio di attività agrituristica; d) l'esercizio dell'attività venatoria in genere; e) responsabilità professionale inerente ad attività medico – sanitarie; f) esercizio di maneggio, equitazione ed attività equestri in genere; g) amianto e campi elettromagnetici; h) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive ed esplosivi; i) produzione diretta di organismi geneticamente modificati;

	<p>5. provocati:</p> <p>a) alle persone trasportate sui veicoli o natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti;</p> <p>b) alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano;</p> <p>c) ai terreni, alle colture ed alle opere sulle quali si eseguono i lavori;</p> <p>d) da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione salvo quanto previsto dall'Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione- punto c);</p> <p>e) da fitofarmaci il cui impiego sia vietato dalla legge;</p> <p>6. da Furto;</p> <p>7. dovuti ad assestamento, cedimento, franamento del terreno da qualsiasi causa determinati;</p> <p>8. a condutture ed impianti sotterranei ed aerei;</p> <p>9. ad aeromobili;</p> <p>10. punitivi di qualunque natura;</p> <p>11. derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di tutti i fabbricati ove si svolge l'attività assicurata, siano essi di proprietà o a conduzione dell'Assicurato;</p> <p>12. derivanti da azioni di rivalsa da parte di ASL per spese di ospedalità.</p>
<p>Esclusioni garanzia RCO</p>	<p>Dalla assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) sono esclusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; 2. i danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; 3. le malattie professionali; 4. i danni da amianto; 5. i danni derivanti da campi elettromagnetici; 6. i danni da organismi geneticamente modificati; 7. derivanti da azioni di rivalsa da parte di ASL per spese di ospedalità.
<p>Esclusioni garanzia Responsabilità civile della famiglia</p>	<p>Dalla assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; • i danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; • le malattie professionali; • i danni da amianto; • i danni derivanti da campi elettromagnetici.
<p>Esclusioni garanzia Responsabilità civile della famiglia</p>	<p>Sono esclusi dall'assicurazione i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. da Furto; 2. alle cose: <ul style="list-style-type: none"> • altrui derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute; • che l'Assicurato abbia in consegna o custodia oppure detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti quali gas, luce, acqua, telefono, di proprietà delle Società erogatrici e per quanto previsto nell' Oggetto dell'assicurazione per i veicoli o natanti; 3. derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> • navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988, n.404; • proprietà e uso di veicoli e natanti a motore, fatta eccezione per quelli previsti nell' Oggetto dell'assicurazione-; • circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, fatta eccezione per l'azione di rivalsa descritta nell' Oggetto dell'assicurazione, fatto salvo quanto previsto all'Art. -Oggetto dell'assicurazione - della Sezione Responsabilità Civile; • l'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali professionali, agricole e di servizi; • l'esercizio dell'attività venatoria; • la proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi; • dalla proprietà di cavalli ed altri animali da sella; 4. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocato artificialmente.

Esclusioni garanzia agriturismo	<p>Sono esclusi i danni derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla presenza di discoteche e night club che non siano riservati ad uso esclusivo dei Clienti dell'Agriturismo; • dall'organizzazione e realizzazione di spettacoli pirotecnici; • da responsabilità professionale inerente ad attività medico sanitarie; • da violazione di norme igieniche prescritte dalla legge o dalle competenti autorità; • dall'esercizio di attività venatoria; • dall'organizzazione e realizzazione di gare e competizioni sportive in genere, nonché dall'esercizio di alpinismo, arrampicata libera, sci alpinismo, discese lungo fiumi o torrenti, sport aerei in genere ed immersioni non in apnea; • dall'esercizio di maneggio, equitazione ed attività equestri in genere.
Esclusioni garanzia attività equestri	<p>Sono esclusi dalla presente garanzia i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che gli utenti dei servizi inerenti alle attività equestri possano arrecarsi tra di loro; • derivanti dall'organizzazione di manifestazioni a carattere pubblico, gare e competizioni sportive; • alle coltivazioni; • alle persone che cavalcano gli animali e li conducono; • subiti dai cavalli.
Esclusioni garanzia Malattie professionali	<p>Sono escluse la silicosi, l'asbestosi e qualsiasi altra malattia determinata da amianto e da campi elettromagnetici.</p>
DELIMITAZIONI	
Sezione Incendio	
Garanzia aggiuntiva Asfissia animali	<p>La presente estensione è prestata alle condizioni, essenziali per l'efficacia della garanzia, che nell'azienda agricola, relativamente ai locali riservati all'allevamento, sussistano e siano operanti i seguenti requisiti minimi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) impianto di climatizzazione e ricambio forzato dell'aria, dotato di generatore ausiliario di corrente (con un'autonomia almeno pari a quattro ore consecutive) o di impianto elettromeccanico per l'aerazione dei locali, con attivazione automatica in caso di guasto o di mancanza di energia elettrica. L'impianto elettrico e l'impiantistica in generale devono essere necessariamente a norme di legge, con manutenzione ordinaria con verifiche almeno annuali da parte di personale qualificato; 2) apparecchio autonomo d'allarme, con segnalazione acustica e visiva, per il rilevamento dei guasti agli impianti di climatizzazione e ricambio forzato dell'aria, nonché delle irregolarità e delle interruzioni nella distribuzione di energia elettrica; 3) presenza nell'azienda dell'Assicurato e/o di personale preposto alla conduzione dell'azienda stessa, o, in alternativa, installazione di impianto di allarme con sistema di collegamento telefonico ad almeno due numeri di telefono distinti, che segnali le anomalie di funzionamento nell'impianto di climatizzazione o di ricambio forzato dell'aria al personale suddetto; <p>relativamente agli allevamenti avicoli, i generatori ausiliari di corrente o gli impianti elettromeccanici devono essere collegati direttamente a finestre ad apertura automatica, o a ventole o ad impianti di aerazione, in modo tale che siano comunque garantiti il ricambio e l'afflusso di aria nei locali, indipendentemente dall'eventuale centralina di controllo della temperatura.</p>
Condizione aggiuntiva Fenomeno elettrico	<p>I danni agli impianti ed alle apparecchiature necessari alla conduzione dell'Azienda agricola, causati da fenomeno elettrico, sono indennizzabili a condizione che l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano conformi alle norme di legge.</p>
Sezione Furto e Rapina	
Condizione aggiuntiva Impianto d'allarme	<p>L'Assicurato dichiara che i locali contenenti i beni assicurati sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto volumetrico e/o perimetrale come risulta dal certificato di installazione e collaudo in possesso delle Parti ed avente almeno le seguenti caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) centralina; b) apparato di allarme acustico con almeno una sirena esterna e/o inviatore di messaggi;

	<p>c) alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive.</p> <p>L'Assicurato si impegna:</p> <p>a) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;</p> <p>b) ad effettuare la manutenzione almeno una volta all'anno e a presentare su richiesta dell'Impresa il relativo certificato di manutenzione.</p> <p>In caso di inosservanza anche di uno solo di detti obblighi, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.</p>
SOGGETTI ESCLUSI	
Soggetti esclusi	<p>Non sono considerati terzi ai fini della assicurazione di Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività:</p> <p>a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente;</p> <p>b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);</p> <p>c) i Prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;</p> <p>d) le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività assicurata;</p> <p>e) gli addetti ai servizi domestici, all'attività di badante, di baby sitter, le persone alla pari, i portieri e i giardinieri.</p>
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO	
Sezione Incendio	
Per qualsiasi evento indennizzabile a termini della sezione incendio è prevista la detrazione di una franchigia frontale per ogni sinistro tranne che per l'evento Incendio e salvo sia diversamente indicato nella tabella che segue:	
contenuto, limite per singolo oggetto	Euro 2.500
contenuto, oggetti pregiati	Euro 12.500
beni posti nei locali di villeggiatura	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il limite di Euro 50.000
valori	Euro 2.500 per singolo oggetto ed Euro 1.000 per il denaro
spese demolizione e sgombero	10% dell'indennizzo con il massimo di euro 10.000 per i residui in cemento amianto
onorario dei periti e consulenti	5% dell'indennizzo con il limite di Euro 5.000
Smassamento foraggi a seguito di sinistro	30% della somma assicurata alla partita foraggi
Dispersione liquidi	Scoperto 5% del valore totale del liquido contenuto nel recipiente con il limite del 30% della somma assicurata alla partita "scorte e prodotti"
Fenomeno elettrico	Danni inerenti a fabbricati adibiti ad abitazione / ufficio / struttura agrituristica, Euro 250
Fenomeno elettrico	Danni che abbiano danneggiato un dispositivo di protezione Scoperto 10% con il minimo di Euro 250 per sinistro
Fenomeno elettrico	Danni, quando i dispositivi di protezione non risultino danneggiati o non siano presenti Scoperto 50% con il minimo di Euro 250 per sinistro
serre	20% del valore delle serre, con il minimo di Euro 1.000, massimo risarcimento Euro 5.000 per sinistro
Combinazione 1	Euro 2.500 per singola lastra
Combinazione 1	Rifacimento di documenti, archivi, registri, disegni, materiale meccanografico e supporti dati, Euro 25.000 per sinistro
Combinazione 1	Spese per rimuovere, trasferire provvisoriamente e ricollocare i beni colpiti da sinistro, 10% dell'indennizzo con il massimo di Euro 25.000 per sinistro
Combinazione 2	Indennità aggiuntiva per sinistro, 10% dell'indennizzo con il massimo di Euro 50.000 per sinistro e per anno
Combinazione 2	Maggiori spese (spese straordinarie documentate), Euro 5.000 per sinistro
Eventi sociopolitici	Scoperto del 20% con il minimo di Euro 1.500 per sinistro, limite di risarcimento del 80% della somma assicurata

Eventi sociopolitici (estes)	Scoperto del 20% con il minimo di Euro 1.500 per sinistro, limite di risarcimento del 80% della somma assicurata
terrorismo	Scoperto del 20% con il minimo di Euro 1.500 per sinistro, limite di risarcimento del 50% della somma assicurata con il limite di Euro 1.500.000
Eventi atmosferici	Scoperto del 10% oppure 15% oppure 20% con il minimo di Euro 500 oppure 1.000 oppure 1.500 oppure 2.500 per sinistro, limite di risarcimento del 70% della somma assicurata
Sovraccarico neve	Scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500 per sinistro, limite di risarcimento del 40% della somma assicurata
Ricorso terzi	10% del valore assicurato con il limite di Euro 125.000 per sinistro e per anno
Prodotti in refrigerazione	Scoperto del 20% con il minimo di Euro 250
Spese di ricerca e riparazione del danno	10% con il minimo di euro 100 per ogni sinistro per danni inerenti a fabbricati adibiti ad uso diverso da abitazione / ufficio / struttura agrituristica
Spese di ricerca e riparazione del danno	Euro 100 per ogni sinistro per danni inerenti a fabbricati adibiti ad abitazione/ufficio/struttura agrituristica ed il relativo contenuto
Spese demolizione e sgombero	10% dell'indennizzo con il massimo di Euro 10.000 per i residui in cemento-amianto
Inondazione, alluvione ed allagamento	Scoperto del 10% con il minimo di Euro 5.000 per sinistro, limite di risarcimento del 30% della somma assicurata
terremoto	Scoperto del 10% con il minimo di Euro 10.000 per sinistro, limite di risarcimento del 30% della somma assicurata
Asfissia estesa	15% con il minimo di Euro 2.500 per sinistro elevato al 30% con il minimo di Euro 2.500 per allevamenti avicoli non dotati di finestre con possibilità di apertura manuale per l'aerazione, limite di risarcimento 50% della somma assicurata alla partita "bestiame"
Fabbricati adibiti ad uso allevamento avicolo in caso di sinistro causato da cappe radianti o analoghi impianti di riscaldamento con presenza di lettiera di paglia	70% della somma assicurata
Sezione Furto e rapina	
Per qualsiasi evento indennizzabile a termini della sezione Furto e rapina sono previste delle detrazioni di una franchigia/scoperti frontale per ogni sinistro salvo sia diversamente indicato nella tabella che segue:	
furto	Scoperto frontale in caso di Furto per sinistri che colpiscano le partite Contenuto, Valori, Scorte e Prodotti, Macchine agricole, Attrezzature ed Impianti, Bestiame, qualora assicurati. Scoperto 10% con il minimo di Euro 250 ed il massimo di Euro 2.500 per sinistro
contenuto	Oggetti per uso di casa e personale posti nelle dipendenze Limite di Indennizzo Euro 2.500 per ogni singolo oggetto
contenuto	Oggetti Pregiati Limite di Indennizzo Euro 12.500 per ogni singolo oggetto
Valori (compresi nella partita Contenuto)	Limite di Indennizzo 50% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di Euro 2.500 per valori in genere e con il massimo di euro 1.000 per il denaro Limite di Indennizzo Fermo il limite del 50% della somma assicurata alla partita Contenuto gli importi massimi sopraindicati si intendono triplicati se i Valori sono interamente custoditi in "Casseforti o Armadi corazzati"
Beni posti nei locali di villeggiatura	Limite di Indennizzo 10% della somma assicurata alla partita Contenuto
Auto e motocicli di proprietà dei clienti	Scoperto 20% con il minimo di Euro 500
Beni e Valori trasportati al di fuori dei locali, compresi quelli dei Clienti.	Scoperto 20% col minimo di Euro 250
Scorte e Prodotti	Scoperto 20% con il minimo di Euro 1.000 quando posti su fondi aziendali in area recintata
Macchine Agricole	Scoperto 20% con il minimo di Euro 1.000 quando posti su fondi aziendali in

	area recintata
Attrezzature ed Impianti	Scoperto 20% con il minimo di Euro 1.000 quando posti su fondi aziendali in area recintata
Bestiame	Limite di Indennizzo 20% con il minimo di Euro 1.000 quando posto su fondi aziendali in area recintata Limite di Indennizzo 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 2.500 per singola sella relativamente a selle e finimenti
Rapina dei beni assicurati avvenuta nei locali	Scoperto 10% con il minimo di Euro 250 ed il massimo di Euro 2.500 per sinistro
Danni causati da eventi particolari quali Furto e rapina, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato	Scoperto 20% con il minimo di Euro 250
Guasti e atti vandalici ai locali (base)	Limite di Indennizzo 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di Euro 1.000
Spese per rifacimento archivi	Limite di Indennizzo 10% della somma assicurata al Contenuto con il massimo di Euro 2.500
Maggiori Spese	Limite di Indennizzo 10% della somma assicurata al Contenuto con il massimo di Euro 2.500
Atti vandalici ai beni assicurati	Limite di Indennizzo 10% della somma assicurata al Contenuto con il massimo di Euro 2.500
Sostituzione di serrature	Limite di Indennizzo Euro 250 per sinistro
Impianto d'allarme	Inosservanza obblighi in presenza di Impianto di allarme Scoperto 20%
Allevamento a carattere intensivo	Scoperto 20% col minimo di Euro 1.000
Guasti e atti vandalici ai locali in aumento	Introduzione tramite mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche inferiori o assenti ma con presenza di persone nei locali Scoperto 20%
Rapina per sinistri che colpiscano le partite Scorte e prodotti, Macchine agricole, Attrezzature e impianti, Bestiame, qualora assicurati, durante il trasferimento dai fondi al fabbricato e viceversa	Scoperto 20% con il minimo di Euro 1.000
Furto commesso con utilizzo di veicoli che si trovano nei locali o nell'area in uso all'Assicurato	Scoperto 20% ferma l'applicazione degli importi minimi e massimi relativi alle singole partite quando poste in locali e/o su fondi aziendali in aree recintate
Assenza di sorveglianza	Scoperto 50%
Concomitanza di scoperti	Scoperto massimo applicato in presenza concomitante di più scoperti, massimo 50%
Sezione Responsabilità civile	
Per qualsiasi evento indennizzabile a termini della sezione Responsabilità civile è prevista la detrazione di una franchigia/scoperti frontale per ogni sinistro salvo sia diversamente indicato nella tabella che segue:	
RC tipologia A – proprietario ed esercente sia dei fondi sia dei fabbricati	Danni derivanti dall'allevamento non intensivo di bestiame, compresi i danni da monta del bestiame, danni a colture di terzi provocati da animali, trasferimento e permanenza del bestiame ai pascoli, mercati e fiere
RC tipologia B – solo esercente sua dei fondi sia dei fabbricati	Danni a mezzi ed animali sotto carico e scarico; i danni ad animali, natanti e veicoli in sosta nell'ambito dell'Azienda (compresi quelli dei Prestatori di lavoro e dei collaboratori); i danni alle cose in ambito di esecuzione lavori
RC – sia per tipologia A che B	Danni provocati dai cani dell'Assicurato in relazione all'esercizio dell'attività Franchigia Euro 150
Danni da inquinamento	Massimale Euro 500.000 per anno per danni a persone ed Euro 50.000 per anno per danni a cose ed animali Scoperto 20% con il minimo di Euro 500 per sinistro per danni a cose ed animali

Danni da inquinamento per rottura di impianti e condutture	Massimale Euro 500.000 per anno per danni a persone ed Euro 50.000 per anno per danni a cose ed animali Scoperto 20% col minimo di Euro 500 per sinistro per danni a cose ed animali
Responsabilità Civile da Incendio delle macchine agricole	Massimale Euro 15.000 per sinistro Franchigia Euro 250
Contoterzismo Agricolo	Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di macchine agricole usate nel contoterzismo agricolo Massimale Euro 15.000 per sinistro e per anno Franchigia Euro 250
Danni alle cose ed animali dovuti a cedimento o franamento del terreno durante l'attività di contoterzismo agricolo	massimale Euro 50.000 per sinistro e per anno Scoperto 10% col minimo di Euro 2.500 per sinistro per danni ai fabbricati e di Euro 250 per danni a cose ed animali
Danni ai terreni, alle colture ed alle opere su cui si eseguono i lavori, conseguenti all'impiego di fitofarmaci consentiti dalla legge durante l'attività di contoterzismo agricolo	Massimale Euro 15.000 per sinistro e per anno Scoperto 20% col minimo di Euro 250 per sinistro
Cose in consegna o custodia	Massimale Euro 50.000 per sinistro e per anno Franchigia Euro 250
Agriturismo, cose non consegnate	Danni a cose portate e consegnate dai clienti ai sensi dell'art. 1784 Codice Civile Massimale Euro 1.500 per cliente danneggiato Scoperto 10% con il minimo di Euro 300 per sinistro
Agriturismo, cose consegnate	Danni a cose portate e consegnate dai clienti ai sensi dell'art. 1784 Codice Civile Massimale Euro 1.500 per cliente danneggiato Scoperto 10% con il minimo di Euro 300 per sinistro
Agriturismo	Danni a veicoli, tende, caravan e autocaravan di proprietà dei clienti Massimale Euro 25.000 per sinistro Franchigia Euro 150 per ogni danno a cose ed animali
Agriturismo	Per tutti gli altri danni non menzionati sopra non menzionati Franchigia Euro 150, per ogni danno a cose ed animali Franchigia Euro 250 per sinistro
Responsabilità Civile della famiglia	Danni provocati dai cani dell'Assicurato in relazione ai fatti della vita privata Franchigia Euro 150 Danni da inquinamento accidentale e di interruzione di attività in relazione ai fatti della vita privata Massimale Euro 50.000 per anno Scoperto 10% per sinistro Danni a veicoli in consegna o custodia in relazione ai fatti della vita privata Franchigia Euro 500 per sinistro
Attività equestri	Franchigia 250 per sinistro
Allevamento a carattere intensivo	danni da monta del bestiame e danni a terreni e colture di terzi provocati dagli animali Massimale Euro 5.000 per sinistro col limite di Euro 50.000 per anno Per tutti gli altri danni non menzionati Franchigia Euro 250 per ogni danno a cose ed animali
Danni da interruzione di attività	Massimale Euro 250.000 per sinistro e per anno
Danni a condutture e impianti sotterranei ed aerei	Massimale Euro 50.000 per anno Scoperto 10% con il minimo di Euro 250 per sinistro
Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie	
Franchigia 200 euro <ul style="list-style-type: none"> • Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1000 euro • Importo indennizzato = 1000 - 200= 800 euro Scoperto 10%, minimo 200 euro <ul style="list-style-type: none"> • Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 3000 euro • Scoperto 10% = 300 euro • Importo indennizzato = 3000 – 300 = 2700 euro Scoperto 10%, minimo 200 euro	

- Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1800 euro
- Scoperto 10% = 180 euro si applica Scoperto minimo
- Importo indennizzato = 1800 – 200 = 1600 euro

AVVERTENZA: se il valore dei beni assicurati dichiarato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo dei medesimi, in caso di sinistro – se non espressamente e diversamente indicato - trova applicazione la “c.d. regola proporzionale” e l’Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro Sezione Incendio

In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dalla legge,
- darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all’Impresa entro tre giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza.

L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.

Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:

- per i danni causati da Incendio, Esplosione, Scoppio e atti dolosi in genere fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all’Impresa;
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad Indennizzo alcuno;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Denuncia di sinistro Sezione Furto e Rapina

In caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve:


- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dalla legge;
- darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all’Impresa entro tre giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del Sinistro, le circostanze dell’evento, la causa presunta del Sinistro, l’entità approssimativa del danno ed il numero di Polizza.


L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.


Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:


- specificare le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando l’Impresa, precisando l’Agenzia presso la quale è assegnato il contratto ed il numero di Polizza;
- fornire all’Impresa, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata dei beni rubati o danneggiati, con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all’Autorità;
- denunciare tempestivamente la sottrazione di Titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire – ove la legge lo consenta – la relativa procedura di ammortamento;
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad Indennizzo alcuno;
- dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore dei beni esistenti al momento del Sinistro, oltreché della realtà e dell’entità del danno; tenere a disposizione dell’Impresa e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova inerente il


	<p>Sinistro, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che l'Impresa ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.</p> <p>h) Presentare a richiesta dell'Impresa tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro.</p> <p>Denuncia di sinistro Sezione Responsabilità Civile In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <p>a) darne avviso all'Impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.</p> <p>b) informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L'Impresa ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;</p> <p>c) astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.</p> <p>Assistenza diretta / in convenzione Prestazione non presente</p> <p>Gestione da parte di altre imprese Prestazione non presente</p> <p>Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni.</p>
Dichiarazioni inesatte e reticenti	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa alle caratteristiche costruttive dei fabbricati per la Sezione Incendio), o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, dell'aggravamento delle caratteristiche costruttive dei fabbricati per la sezione Incendio) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</p>
Obblighi dell'Impresa	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
Rimborso	<p>Nei casi in cui sia consentito il recesso dalle seguenti garanzie aggiuntive previste all'interno della sezione Incendio Eventi socio-politici, Terrorismo e atti vandalici e dolosi; Terremoto; Inondazione, alluvione e allagamento, Asfissia bestiame, l'Impresa rimborsa - al netto delle imposte - la parte di Premio relativa al periodo assicurativo non trascorso.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP</p>
Sospensione	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP</p>

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto alle Aziende Vitivinicole, Cerealicole, Zootecniche, Frutticole, Olivicole, Agricole con Agriturismo.	

 Quali costi devo sostenere?	
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 25% .	

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet della Compagnia – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami; • all'indirizzo Pec - allianz.spa@pec.allianz.it <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i Consumatori – RECLAMI – Guida".</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Assicurazione contro i danni

Universo Agricoltura

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 41 - 01/01/2019

Allianz S.p.A. - Sede Legale Largo Ugo Imeri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. Imprese Trieste n.05032630963 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.
Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi
n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

Allianz 

Servizio Clienti



Glossario

Allevamento intensivo: allevamento di animali che non produce reddito agrario ai sensi del D.P.R. n.917 del 22/12/1986 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni agli effetti delle Imposte Dirette, in quanto l'allevamento avviene con mangimi non ottenibili per almeno un quarto dal terreno.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attività agrituristica: l'attività di ricezione ed ospitalità esercitata da imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della proprietà agricola in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività agricola, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Azienda agricola: il complesso di fondi agricoli, anche fra loro separati, di proprietà e/o in conduzione all'Imprenditore agricolo, con tutti i beni annessi e connessi (quali fabbricati e relativi contenuti, scorte e prodotti, macchine agricole, attrezzature ed impianti, compresi reparti sussidiari e relativi contenuti, adibiti ad uso esclusivo dell'Azienda stessa, nonché dipendenze) impiegati per l'esercizio di un'attività con gestione economica unica ed autonoma.

Sono comunque escluse le seguenti attività industriali: enologiche, casearie, olearie, molitorie.

Casseforti o armadi corazzati: contenitori, aventi almeno le seguenti caratteristiche di base:

- a) pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiali e congegni atti a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali;
- b) movimento di chiusura:
 - azionante catenacci posti almeno su un lato del battente;
 - rifermato da Serratura di sicurezza a chiave e/o da Serratura a combinazione numerica o letterale;
- c) le casseforti a muro devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza danneggiamento del medesimo;

le casseforti non a muro e gli armadi corazzati devono avere un peso minimo di 200 Kg., in caso contrario devono essere ancorati al pavimento.

Clients: coloro la cui presenza nell'azienda agrituristica è registrata negli appositi documenti previsti dalla legge.

Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari o curiosi.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Furto (reato di): l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, ai sensi dell'Art. 624 del Codice Penale.

Furto con destrezza: il Furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato.

Imprenditore agricolo: è Imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o che possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo Imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'Azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (Art. 2135 del Codice Civile).

Impresa: Allianz S.p.A.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta dall' Impresa in caso di Sinistro dopo l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di Indennizzo eventualmente previsti in Polizza.

Limite di Indennizzo: l'importo, entro la Somma Assicurata o entro il Massimale, che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alla singola garanzia prestata.

Lastre: Lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti, fissate nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all'esterno che all'interno del fabbricato indicato in Polizza, stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili.

Lavori agricoli: i lavori che rientrano nell'attività dell'Imprenditore agricolo a norma dell'Art. 29 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, dell'Art. 207 del D.P.R. n.1124 del 30/6/1965 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e dell'Art. 2135 del Codice Civile.

Massimale/Somma Assicurata: importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa, per periodo assicurativo, in relazione alle garanzie prestate.

Muro pieno: il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm o in conglomerati incombustibili naturali o artificiali o in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore a una per piano, purché presidiate da Serramenti interamente metallici e privi di luci.

Glossario

Porta morta: il passaggio coperto fra i fabbricati adibiti ad abitazione/ufficio/struttura agrituristica ed i fabbricati adibiti ad altro uso, compresi stalla e fienile, con aperture in corrispondenza soltanto del piano terreno. Esso non deve essere tramezzato e può venire utilizzato soltanto per ricovero dei rotabili, macchine agricole ed attrezzi, esclusi i prodotti agricoli, salvo operazioni di carico e scarico. Se il vano è tramezzato orizzontalmente, esso può venire parificato a "porta morta" soltanto se il tramezzo è costituito da Solaio incombustibile e purché i locali di abitazione siano separati dal fienile a mezzo di "Muro pieno" nel tratto corrente dall'impostazione del tramezzo al Tetto.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

Non rientrano pertanto nella presente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti.

Primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene quantificato fino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale (Art. 1907 del Codice Civile).

Rapina (reato di): l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, ai sensi dell'Art. 628 del Codice Penale.

Scippo: il Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Serra: l'intera costruzione, saldamente ancorata al terreno mediante cordoli o plinti in cemento od altri adeguati congegni, conforme a quanto previsto dalle norme UNI 6781-71 e tutte le opere murarie di rifinitura, compresi fissi od infissi.

Sinistro: il verificarsi del fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa e da cui è derivato un danno.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Tetto: l'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Titoli di credito: i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari e postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili.

Valore a nuovo:

- per i fabbricati: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei locali assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per gli altri beni, ove previsto, il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Valori: Carte valori e Titoli di credito in genere, denaro, preziosi e gioielli, collezioni di oggetti preziosi.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

Indice

Per facilitare la consultazione del documento che segue, segnaliamo che le garanzie descritte nelle diverse Sezioni del medesimo, sono operanti quando espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni ivi indicate, compresa l'applicazione delle franchigie e degli scoperti.

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZION	4
2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA	5
3. SEZIONE INCENDIO	5
4. SEZIONE FURTO E RAPINA	19
5. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	27

Condizioni di assicurazione

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate. Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.2 - Durata e proroga dell'Assicurazione (disciplina valida in caso di durata inferiore a due anni)

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle Parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 1.2a - Durata e proroga dell'assicurazione (disciplina valida in caso di durata pari o superiore a due anni)

L'assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata in Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata in Polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Trattandosi di contratto poliennale, al solo Assicurato è riconosciuta, ai sensi di legge, la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità.

Art. 1.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Art. 1.4 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Art. 1.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e, in deroga al predetto articolo, rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005.

In tutti i casi, verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio - al netto delle imposte - relativa al periodo di rischio non trascorso sulle Somme assicurate in essere al momento del recesso. Resta inteso che la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 1.8 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile, a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato, in caso di Sinistro, può chiedere l'intera indennità a uno solo degli Assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta. In caso di richiesta all'Impresa, essa liquiderà il Sinistro comunque entro il limite dell'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, al netto degli eventuali scoperti e/o franchigie.

Condizioni di assicurazione

Art 1.9 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

I - Indicizzazione

Premesso che con l'espressione:

- "indice" si intende l'indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT;
- "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio;

alla scadenza di ogni rata annuale di Premio, il Premio stesso, le Somme/Massimali assicurati ed i Limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) e previsti nella Scheda di Polizza si intendono adeguati in conformità al rapporto tra l'indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente. Sono esclusi da tale indicizzazione gli Scoperti/Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda di Polizza.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.

Clausola broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio indicata nella Scheda di Polizza.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla precitata società di brokeraggio.

3. SEZIONE INCENDIO

Norme che regolano l'Assicurazione Incendio

Art. 3.1 - Beni assicurati

Macchine agricole a "Valore a nuovo" come indicato nella Scheda di Polizza

Premesso che, **fatta eccezione** per Valori, Scorte e Prodotti, Bestiame, oggetti pregiati, Autovetture, motocicli, ciclomotori, caravan ed autocaravan, l'assicurazione è stipulata a Valore a nuovo, l' Impresa assicura i seguenti beni, anche se di proprietà di terzi (laddove non altrimenti precisato), **con i Limiti di Indennizzo, scoperti e franchigie indicati nella Scheda di Polizza e sempre che la relativa partita sia ivi richiamata:**

In alternativa alla precedente

Macchine agricole a "Valore allo stato d'uso" come indicato nella Scheda di Polizza

Premesso che, **fatta eccezione** per Valori, Scorte e Prodotti, Bestiame, Macchine agricole ed oggetti pregiati, Autovetture, motocicli, ciclomotori, caravan ed autocaravan, l'assicurazione è stipulata a Valore a nuovo, l' Impresa assicura i seguenti beni, anche se di proprietà di terzi (laddove non altrimenti precisato), **con i Limiti di Indennizzo, scoperti e franchigie indicati nella Scheda di Polizza e sempre che la relativa partita sia ivi richiamata:**

Fabbricato o parte di esso, la cui ubicazione è indicata in Scheda di Polizza

Intera costruzione edile costituente l'insieme dei locali adibiti all'esercizio della attività assicurata compresi:

- i fabbricati destinati a dipendenze, servizi accessori e abitazioni civili, anche in corpo separato, con caratteristiche costruttive conformi all'Art. 3.4 "Caratteristiche costruttive del fabbricato" della Sezione Incendio, purché gli stessi siano posti nell'ambito dell'Azienda assicurata;

Condizioni di assicurazione

- fissi ed infissi, tutte le parti ed opere murarie di finitura, di abbellimento, di fondazione o interrate, tettoie, recinzioni e cancelli, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi (comprese le insegne), antenne, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, pannelli solari, installazioni od impianti sportivi e da gioco (come campi da tennis, piscine), nonché affreschi e statue non aventi valore artistico, il tutto considerato immobile per natura o per destinazione e comunque di pertinenza del fabbricato stesso, con esclusione delle attrezzature e degli impianti necessari alla conduzione dell'Azienda agricola.

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Sono sempre escluse le serre nonché i fabbricati che non siano in buono stato di statica e manutenzione.

Contenuto posto nei locali del fabbricato la cui ubicazione è indicata in Scheda di Polizza

Mobiliario, arredamento, vestiario, strumenti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, compresi impianti di prevenzione o allarme, Armadi di sicurezza o corazzati, Casseforti, blocchi di cassette di sicurezza, eventuali opere di abbellimento, sistemazione ed utilità poste in essere dall'Assicurato, nonché tutto quanto serve:

- per uso di ufficio;
- per uso di casa e personale posto nei locali dell'abitazione e, con il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza, nelle eventuali dipendenze di pertinenza del fabbricato, anche in locali non comunicanti con quelli dell'abitazione, sempreché ad uso esclusivo dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi e a condizione che nella Scheda di Polizza sia presente la partita "Contenuto";
- per l'esercizio dell'Attività agrituristica, posto nei locali adibiti a tale attività e a condizione che nella Scheda di Polizza sia presente la partita "Contenuto (attività agrituristica)".

I beni sopra indicati possono essere posti occasionalmente all'aperto, purché nei pressi dei locali contenenti i beni assicurati.

Sono compresi gli oggetti pregiati ossia: pellicce, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, sculture, statue ed altri oggetti d'arte, oggetti d'argento nonché collezioni e raccolte di oggetti non preziosi **con il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza**.

L'assicurazione è estesa - **entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza** - ai beni di proprietà dell'Assicurato posti in locali di villeggiatura, compresa la dimora saltuaria, entro i confini dei Paesi Europei, occupati dallo stesso o dai suoi familiari conviventi, limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo e sempre che in Scheda di Polizza sia presente la partita "Contenuto (uso domestico - abitazione principale)".

Sono sempre esclusi:

- i Valori;
- i veicoli aerei;
- i natanti ed i veicoli a motore iscritti al P.R.A.;
- i beni in leasing già assicurati con apposita copertura per evento previsto dalla presente Polizza "Sezione incendio";
- i beni assicurati con separata Polizza "elettronica";
- i beni di proprietà dei Clienti della struttura agrituristica, in caso di presenza di attività agrituristica come indicato nella Scheda di Polizza.

Valori

Sono compresi i valori di proprietà dell'Assicurato posti all'interno dei locali contenenti i beni assicurati, **con il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza**.

L'assicurazione è estesa - **entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza** - ai beni di proprietà dell'Assicurato posti in locali di villeggiatura, compresa la dimora saltuaria, entro i confini dei Paesi Europei, occupati dallo stesso o dai suoi familiari conviventi, limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo e sempre che in Scheda di Polizza siano contestualmente presenti la partita "Contenuto (uso domestico - abitazione principale)" e la partita Valori.

Beni e Valori portati dai Clienti della struttura agrituristica

Valori, vestiario ed indumenti in genere, macchine fotografiche, cineprese, videocamere, telefoni cellulari, apparecchi radio, biciclette e quant'altro portato dai Clienti ospiti della struttura agrituristica, con esclusione di veicoli iscritti al P.R.A.

Autovetture, i motocicli, i ciclomotori, i caravan e gli autocaravan di proprietà dei Clienti della struttura agrituristica parcheggiati in autorimessa e/o area, anche all'aperto, di esclusiva pertinenza della struttura stessa.

Scorte e Prodotti

Tutto ciò che viene prodotto, di origine vegetale e animale e successivamente lavorato, conservato, utilizzato o venduto nell'ambito dell'Azienda e tutto ciò che serve ad esercitare l'attività agricola, posto sottotetto e negli impianti (quali silos, essiccatoi fissi, vasche, serbatoi). Sono compresi: i carburanti, i combustibili e gli infiammabili per il funzionamento delle macchine agricole e degli impianti Aziendali nonché gli imballaggi ed i contenitori di capacità fino a 100 litri. **Sono esclusi:** i prodotti non raccolti, i cereali non trebbiati, salvo quelli ricoverati sottotetto ai fabbricati aziendali, i foraggi, il tabacco, le fibre tessili, il bestiame vivo e tutto ciò che non rientra nell'esercizio normale dell'agricoltura, come da Art. 2135 del Codice Civile. Limitatamente alle garanzie previste all'Art. 3.2 "Oggetto dell'assicurazione" sono compresi i danni alle Scorte e Prodotti posti all'aperto o sui mezzi di trasporto, purché nell'ambito dell'Azienda assicurata.

Condizioni di assicurazione

Attrezzature ed Impianti

Complesso di attrezzi, macchinari, arnesi, utensili impianti (anche industriali, compresi quelli elettrici, elettronici e di condizionamento) necessari alla conduzione dell'Azienda agricola, nonché quant'altro formi la normale dotazione dell'Azienda stessa, con accessori e relativi pezzi di ricambio.

Sono compresi: i contenitori di capacità superiore a 100 litri, i silos anche in vetroresina e in altri materiali combustibili, i teli per la protezione e la raccolta dei prodotti e le reti antigrandine, l'attrezzatura anche fissa di stalla, di mungitura e di cantina, le celle frigorifere e ad atmosfera controllata, gli impianti per la produzione del freddo destinati alla conservazione dei prodotti, nonché gli essiccatoi.

Sono altresì assicurate le serre di pertinenza dell'Azienda agricola con le modalità previste all'Art. 3.2 "Oggetto dell'assicurazione".

Sono esclusi:

- i beni che non rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, come da Art. 2135 del Codice Civile;
- i beni in leasing già assicurati per un evento previsto dalla presente Polizza "Sezione incendio";
- i veicoli aerei;
- i veicoli non a destinazione agricola iscritti al P.R.A e i ciclomotori.

Macchine agricole

Macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole, compresi i relativi rimorchi.

Le macchine agricole s'intendono assicurate anche all'esterno dei fondi aziendali, in sosta o in circolazione, entro i confini del territorio italiano e degli stati limitrofi.

Sono esclusi:

- i beni che non rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, come da Art. 2135 del Codice Civile;
- i beni in leasing già assicurati per un evento previsto dalla presente Polizza "Sezione incendio";
- i veicoli aerei;
- i veicoli non a destinazione agricola iscritti al P.R.A e i ciclomotori.

Bestiame

Bovini, ovini, caprini, conigli, suini, struzzi, avicoli in genere, equini con selle e finimenti. Sono altresì compresi: gli animali domestici, le api e le arnie. **Sono esclusi:** gli equini da corsa e da concorsi ippici in genere, gli animali esotici e da pelliccia, nonché l'itticoltura.

E' ammesso che il bestiame sia ovunque posto sui fondi dell'azienda assicurata, sui pascoli (compreso l'alpeggio) e sulle strade che ivi conducono, presso fiere e mercati e durante i trasferimenti su veicoli utilizzati dall'Azienda assicurata, purché in territorio italiano e stati limitrofi.

Foraggi in cumuli

Prodotti vegetali essiccati, utilizzati per l'alimentazione del bestiame, paglia, strame e simili, posti all'aperto o sottotetto, ovunque, anche sui mezzi di trasporto o negli impianti, quali silos ed essiccatoi, purché nell'ambito dell'Azienda assicurata. Si intende per "cumulo" l'insieme dei foraggi posti all'aperto e separati tra di loro da spazio vuoto inferiore a 20 metri, oppure posti sottotetto di uno stesso fabbricato, o di più fabbricati comunicanti, in locali non separati tra di loro da "Muro pieno" o da "Porta morta" o distanti tra loro meno di 10 metri.

L'Impresa ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 3.2 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza entro i **Limiti di Indennizzo e previa applicazione delle Franchigie e/o Scoperti indicati nella Scheda di Polizza e ferme le esclusioni previste al presente articolo, all'Art. 3.3 "Esclusioni" nonché nel paragrafo Condizioni Particolari della presente sezione:**

- i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da:
 - Incendio;
 - fulmine;
 - esplosione e scoppio;
 - caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, corpi celesti;
 - eventi consequenziali e più precisamente: sviluppo di fumi, gas e vapori, calore, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure beni posti nell'ambito di 20 m da esse;
 - implosione;
 - fuoriuscita di fumo da fonti di calore;
 - urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso all'Assicurato, in transito sulla pubblica via;
 - onda sonora provocata da aeromobili e simili;

Condizioni di assicurazione

- caduta di ascensori e montacarichi, compresi i danni materiali e diretti alla cabina e relative parti meccaniche, elettriche ed elettroniche dell'impianto;
- i guasti cagionati per ordine dell'Autorità o causati dall'Assicurato o da terzi per impedire od arrestare l'Incendio od altro evento Assicurato;
- le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare nella più vicina ed idonea discarica i residui del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza compresi i residui in cemento-amianto **con il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza. Sono comunque esclusi** i residui radioattivi di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del Sinistro;
- le spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per gli onorari:
 - di progettisti, consulenti e periti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati, entro il Limite di Indennizzo per Sinistro indicato nella Scheda di Polizza;
 - del perito scelto e nominato conformemente all'Art. 3.9 "Procedura per la valutazione del danno" della Sezione Incendio, **entro il Limite di Indennizzo per Sinistro indicato nella Scheda di Polizza.**

Se presente in Scheda di Polizza la partita "Danni da acqua", l'Impresa indennizza i danni ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua o altri fluidi a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici, tecnici o di riscaldamento, di pertinenza del fabbricato della struttura assicurata.

Sono sempre esclusi i danni dovuti a:

- a) umidità, stillicidio ed infiltrazione di acqua piovana;
- b) rigurgito di fognature, scarichi e pluviali salvo quelli di pertinenza della struttura assicurata purché conseguenti a rottura;
- c) marcescenza, fermentazione ed autocombustione relativamente a Scorte e Prodotti e Foraggi;
- d) rottura degli impianti automatici di estinzione incendio;
- e) rottura di apparecchi elettrodomestici utilizzatori;

Relativamente ai danni da fuoriuscita di acqua o altri fluidi sono inoltre esclusi:

- f) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- g) i danni causati a bestiame vivo;

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, **fino a concorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.**

Se presente in Scheda di Polizza la partita "Foraggi in cumuli", l'Impresa indennizza:

- le spese necessariamente sostenute per lo smassamento dei cumuli di foraggio colpiti da fermentazione anormale, al fine di limitare tale fermentazione e la conseguente autocombustione, **con il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza;**
- i danni subiti dal foraggio assicurato per effetto di eccessiva fermentazione e/o di autocombustione anche senza sviluppo di incendio.

Se presente in Scheda di Polizza la partita "Bestiame", l'Impresa indennizza:

- i danni di asfissia che colpiscono gli animali dovuti agli eventi consequenziali **con esclusione** dei danni derivanti da guasti o blocchi negli impianti di aerazione e/o di condizionamento comunque avvenuti;
- i danni cagionati al bestiame da folgorazione dovuta a guasto di impianti elettrici o di meccanismi azionati da energia elettrica e sempre che sia presente l'inclusione della folgorazione nella Scheda di Polizza, la garanzia è operante solo se gli impianti elettrici sono realizzati a norma di legge.

Se presente in Scheda di Polizza la partita "Scorte e Prodotti", l'Impresa indennizza - **entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza** - i danni di dispersione dei liquidi:

- consistenti nella perdita di vino e aceto, latte, olio alimentare, mangimi liquidi posti in contenitori di uso specifico di capacità uguale o superiore a 100 litri, causata da guasto o rottura dei contenitori stessi e/o delle loro relative valvole, saracinesche o altre apposite chiusure e delle tubazioni;
- causati ad altri beni dalla dispersione del liquido.

Sono esclusi:

- a) i danni da stillicidio o dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori e delle loro chiusure o dei loro componenti;
- b) le spese sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto o della rottura.

Se presente in Scheda di Polizza la partita "Contenuto-Attività Agrituristica", l'Impresa indennizza:

- i danni subiti dai Beni e Valori portati dai Clienti nella struttura agrituristica;
- i danni subiti da autovetture, motocicli, ciclomotori, caravan ed autocaravan dei Clienti della struttura agrituristica parcheggiati in autorimessa e/o area, anche all'aperto, di esclusiva pertinenza della struttura stessa.

Se presente in Scheda di Polizza la partita "Fenomeno Elettrico", l'Impresa indennizza i danni di correnti, di scariche o di altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresa l'azione del fulmine, a macchine e impianti elettrici, nonché a impianti e apparecchiature elettroniche, personal computer, apparecchi e circuiti compresi.

Condizioni di assicurazione

I danni agli impianti ed alle apparecchiature necessari alla conduzione dell'Azienda agricola, causati da fenomeno elettrico, sono indennizzabili a condizione che l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano conformi alle norme di legge.

Sono sempre esclusi i danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore;
- subiti dalle macchine agricole.

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, **fino a concorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza** relativamente ai casi di seguito descritti:

- danni inerenti ai fabbricati adibiti ad abitazione/ufficio/struttura agrituristica ed al relativo contenuto;
- danni di fenomeno elettrico di origine esterna che abbia danneggiato un dispositivo di protezione contro i danni o disturbi elettrici dedicato alle apparecchiature elettroniche, oppure un altro dispositivo di protezione contro la sovratensione o la sovracorrente, installato tra il contatore dell'azienda distributrice di corrente e gli impianti e le apparecchiature ad esso collegati;
- danni di fenomeno elettrico qualora i dispositivi di protezione sopraindicati non risultino danneggiati o non siano presenti.

Se presente in Scheda di Polizza la partita "Attrezzature ed Impianti", l'Impresa indennizza i danni subiti dalle serre, con strutture portanti verticali e del Tetto in materiali incombustibili, coperte in vetro o materiale plastico rigido, ancorate al terreno mediante cordoli od altri adeguati congegni. **Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.**

Se presente in Scheda di Polizza la "Combinazione 1", l'Impresa indennizza:

- le spese sostenute in caso di rottura accidentale delle Lastre - **entro il Limite di Indennizzo per singola lastra indicato in Scheda di Polizza** - per la loro sostituzione con altre nuove od equivalenti per caratteristiche, comprese eventuali loro lavorazioni, iscrizioni e decorazioni nonché i costi di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.

Sono escluse:

- le rotture derivanti da operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle Lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
- le rotture derivanti da rimozione delle suddette Lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- le rotture di Lastre che, alla data di entrata in vigore della presente Polizza, non fossero integre ed esenti da difetti;
- le scheggiature e le rigature;
- le spese necessarie per il rifacimento di documenti, archivi, registri, disegni e materiale meccanografico e supporto dati, sempreché tale rifacimento sia effettuato entro il termine di dodici mesi dal Sinistro, escluso il risarcimento di ogni valore artistico o scientifico **la garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo per Sinistro indicato nella Scheda di Polizza;**
- le spese necessariamente sostenute per rimuovere, trasferire provvisoriamente e ricollocare i beni mobili assicurati non colpiti da Sinistro o parzialmente danneggiati esclusivamente nel caso che la loro rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni, entro comunque il **Limite di Indennizzo per Sinistro indicato nella Scheda di Polizza.**

Se presente in Scheda di Polizza la "Combinazione 2", in caso di Sinistro riguardante le partite tutte, ad eccezione di Rottura Lastre, Fenomeno elettrico, Spese di demolizione e sgombero, Ricorso Terzi, Rischio Locativo, Prodotti in refrigerazione e Spese di ricerca e riparazione guasti, se presenti, l'Impresa riconosce un'indennità aggiuntiva fino alla concorrenza, per Sinistro e anno assicurativo, **del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, l'Impresa rimborsa altresì le spese straordinarie documentate purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività **con il Limite di Indennizzo per Sinistro e previa detrazione della Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute al momento in cui si è verificato il Sinistro.

L'Impresa non rimborsa le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'attività causati da:

- scioperi, Serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Art. 3.3 - Esclusioni

Sono sempre comunque esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, a meno che il Sinistro non sia in alcuna relazione con i suddetti eventi;

Condizioni di assicurazione

- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provenienti dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a meno che il Sinistro non sia in alcuna relazione con i suddetti eventi;
- c) causati e/o derivati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, del Contraente o dell'Assicurato, di terzi compresi i dipendenti, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, mareggiate, cedimento del terreno, gelo, neviccate, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
- e) di smarrimento o di Furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto in cui si è verificato uno scoppio o un'implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) subiti dai prodotti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione e/o mantenimento del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero;
- h) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software, salvo che sia provocata da un evento altrimenti indennizzabile che abbia colpito i beni assicurati.

Condizioni Particolari Incendio

Le Condizioni Particolari riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.

Le garanzie sono prestate entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

SOC - Eventi socio politici

A parziale deroga dell'Art. 3.3 "Esclusioni" punto a), l'Impresa indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da Incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di: tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti dolosi in genere compresi quelli vandalici e di sabotaggio;
2. gli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.

L'Impresa non risponde dei danni:

- a) causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- b) di inondazione o frana o dispersione di liquidi;
- c) di Furto, Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- e) subiti da scorte e prodotti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- f) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di scorte e prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- g) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di Serrata;
- h) causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico;
- i) subiti dalle serre;
- j) verificatisi in conseguenza di terrorismo.

Ferme le condizioni sopra richiamate, la presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, **l'Impresa non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

L'Impresa ed il Contraente hanno la facoltà di recedere, in ogni momento, dalla garanzia prestata con la presente condizione particolare, **con un preavviso di trenta giorni**, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso la Polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il Premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia.

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, la stessa s'impegna a rimborsare la quota di Premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.

In caso di recesso esercitato dal Contraente, l'Impresa provvederà a ridurre il Premio totale della quota di pertinenza della presente garanzia a decorrere dalla scadenza di rata annua successiva alla comunicazione suddetta.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo per uno o più sinistri e per anno assicurativo indicato nella Scheda di Polizza e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza. Tale Limite di Indennizzo è da intendersi comunque comprensivo della Indennità aggiuntiva eventualmente spettante.

Condizioni di assicurazione

SOC Ter - Eventi socio politici estesi (In alternativa alla garanzia precedente)

A parziale deroga dell'Art. 3.3 "Esclusioni" punto a), l'Impresa indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di: tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti dolosi in genere compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
2. gli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

L' Impresa non risponde dei danni:

- a) causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- b) di inondazione o frana o dispersione di liquidi;
- c) di Furto, Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- e) subiti da scorte e prodotti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- f) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di scorte e prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- g) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di Serrata;
- h) causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico;
- i) subiti dalle serre.

Ferme le condizioni sopra richiamate, la presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, **l'Impresa non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

L'Impresa ed il Contraente hanno la facoltà di recedere, in ogni momento, dalla garanzia prestata con la presente condizione particolare, **con un preavviso di sette giorni**, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso la Polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il Premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia.

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, la stessa s'impegna a rimborsare la quota di Premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.

In caso di recesso esercitato dal Contraente, l'Impresa provvederà a ridurre il Premio totale della quota di pertinenza della presente garanzia a decorrere dalla scadenza di rata annua successiva alla comunicazione suddetta.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo per uno o più sinistri e per anno assicurativo indicato nella Scheda di Polizza e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza. Tale Limite di Indennizzo è da intendersi comunque comprensivo della Indennità aggiuntiva eventualmente spettante.

ATM - Eventi atmosferici

L'Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, nubifragio, ciclone, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di beni, assicurati o non.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) di trabocco, fatta eccezione per quelli derivanti dall'intasamento di gronde e pluviali causato da grandine e neve;
- b) ai beni posti all'interno dei locali assicurati, salvo che tali danni si siano verificati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra;
- c) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, valanghe e slavine;
 - sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno;
 ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- d) subiti da:
 - beni all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - tendoni, pannelli solari, e reti antigrandine comprese le relative intelaiature di sostegno;
 - fabbricati in costruzione o incompleti nelle coperture e nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, strutture geodetiche e simili, nonché quanto in essi contenuto;
 - alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;

Condizioni di assicurazione

- serre, baracche e altre strutture in legno o plastica, fabbricati abbandonati o fatiscenti, nonché quanto in essi contenuto;
- Serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
- Lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Limitatamente ai locali destinati all'allevamento avicolo, restano comunque esclusi i danni a tettoie e/o fabbricati aperti da uno o più lati, nonché i danni ai beni assicurati ivi contenuti.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo per uno o più sinistri e per anno assicurativo indicato nella Scheda di Polizza e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza. Tale Limite di Indennizzo è da intendersi comunque comprensivo della Indennità aggiuntiva eventualmente spettante.

SN - Sovraccarico Neve

L'Impresa, a parziale deroga dell'Art. 3.3 "Esclusioni " punto d), indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dal crollo o collasso totale o parziale di fabbricati, anche aperti ai lati, e di tettoie dovuto a sovraccarico per eccessivo accumulo di neve sui tetti.

Sono esclusi i danni:

- causati da gelo, ancorché conseguente ad evento previsto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati e tettoie non conformi alle norme di legge e a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture e al relativo contenuto; nonché, in tal caso, agli altri beni assicurati dal crollo totale o parziale degli stessi;
- a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), nonché, in tal caso, agli altri beni assicurati dal crollo totale o parziale degli stessi;
- a serre, a baracche e altre strutture in legno o plastica, a capannoni pressostatici ed a tensostrutture, nonché agli altri beni assicurati, dal crollo totale o parziale degli stessi;
- a lucernari, vetrate e Serramenti in genere e ad impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo per uno o più sinistri e per anno assicurativo indicato nella Scheda di Polizza e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza. Tale Limite di Indennizzo è da intendersi comunque comprensivo della Indennità aggiuntiva eventualmente spettante.

RT - Ricorso terzi

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del massimale indicato nella Scheda di Polizza**, di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti da incendio, esplosione o scoppio, cagionati alle cose ed animali di terzi da Sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio di macchine agricole ovunque poste sui fondi dell'Azienda assicurata, **con esclusione** dei danni cagionati a granaglie, sia sullo stelo sia in covoni, a foraggi, paglia e canapa all'aperto.

L'assicurazione si intende inoltre estesa, **sino a concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza**, ai danni che derivino da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi conseguenti a sinistri risarcibili a termini della presente assicurazione.

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a cose ed animali che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni: ai veicoli dei dipendenti dell'Assicurato, ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose ed animali sugli stessi mezzi trasportati;
- a cose ed effetti personali, compresi i Valori di proprietà dei Clienti della struttura agrituristica, in caso di presenza di attività agrituristica indicata nella Scheda di Polizza;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a), nonché le Società qualificabili, rispetto all'Assicurato, come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile e gli amministratori delle medesime.

Tuttavia - se non conviventi con l'Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte - i genitori, i figli e gli altri parenti o affini sono considerati terzi.

Condizioni di assicurazione

RL - Rischio locativo

L'Impresa, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti cagionati da Incendio o altro evento garantito dalla presente Polizza, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, qualora la somma assicurata per il rischio locativo risultasse inferiore al valore del Fabbricato calcolato a termini di Polizza, troverà applicazione il disposto di cui all'Art. 3.11 "Determinazione del danno".

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza della Somma Assicurata indicata nella Scheda di Polizza.

PR - Prodotti in refrigerazione

A parziale deroga dell'Art. 3.3 "Esclusioni" punto g), l'Impresa si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti subiti da Scorte e Prodotti in refrigerazione (compresi il latte e i prodotti per uso domestico) - sempre che la relativa partita sia presente nella Scheda di Polizza - a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita di fluido frigorifero conseguenti:

- a) a sinistri indennizzabili a termini delle condizioni di assicurazione;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Qualora il danno sia causato da evento di cui al punto b) il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto fino a concorrenza della somma assicurata alla relativa partita.

Sempre che nella Scheda di Polizza sia presente la Condizione Particolare SOC - "Eventi socio politici" e a parziale deroga della stessa, la garanzia è operante anche se gli eventi previsti ai precedenti punti a) e b) sono stati causati (anche a mezzo di ordigni esplosivi) da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio. **Sono comunque esclusi** i danni verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo.

Sempre che nella Scheda di Polizza sia presente la Condizione Particolare SOC Ter - "Eventi socio politici estesi" e a parziale deroga della stessa, la garanzia è operante anche se gli eventi previsti ai precedenti punti a) e b) sono stati causati (anche a mezzo di ordigni esplosivi) da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

SR - Spese di ricerca e riparazione del guasto

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Oggetto dell'Assicurazione", in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento posti al servizio del fabbricato, indennizzabile a termini di Polizza, l'assicurazione è estesa alle spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, **fino a concorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.**

UBI - Presenza di diverse ubicazioni

Si precisa che le somme assicurate devono intendersi riferite alle ubicazioni di pertinenza dell'azienda agricola indicate nella Scheda di Polizza.

RR - Rinuncia alla rivalsa

L'Impresa rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, verso le Società controllate, consociate e collegate, nonché verso i Clienti dell'eventuale Azienda Agrituristica, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

RRE - Rinuncia alla rivalsa estesa

L'Impresa rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei soggetti indicati nella Scheda di Polizza, **purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.**

RAGi - Reddito Agrario

L'Assicurato dichiara che i fabbricati sono classificati come costruzioni rurali e/o che i beni assicurati sono impiegati per l'esercizio di attività atte a produrre reddito agrario ai sensi del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni agli effetti delle Imposte Dirette.

Condizioni di assicurazione

SDS - Spese demolizione e sgombero

L'Impresa risponde delle spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare nella più vicina ed idonea discarica i residui del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza compresi i residui in cemento-amianto **sino a concorrenza dell'ulteriore Somma Assicurata ed entro il Limite di Indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.**

Sono comunque esclusi i residui radioattivi di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del Sinistro.

IN - Inondazione, alluvione e allagamento

A parziale deroga dell'Art. 3.3 "Esclusioni" punto d), l'Impresa si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati in occasione di inondazione, alluvione e allagamento da acqua od altri fluidi non conseguenti a rottura accidentale di macchinari o di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione.

Sono comunque esclusi i danni subiti da:

- Scorte, Prodotti e Foraggio la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento;
- beni, compresi gli animali, posti all'aperto.

L'Impresa ed il Contraente hanno la facoltà di recedere, in ogni momento, dalla garanzia prestata con la presente condizione particolare, **con un preavviso di trenta giorni**, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, l'Impresa si impegna a rimborsare la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, **esclusa** soltanto l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.

In caso di recesso esercitato dal Contraente, l'Impresa provvederà a ridurre il premio totale della quota di pertinenza della presente garanzia a decorrere dalla scadenza di rata annua successiva alla comunicazione suddetta.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo per uno o più sinistri e per anno assicurativo indicato nella Scheda di Polizza e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza. Tale Limite di Indennizzo è da intendersi comunque comprensivo della Indennità aggiuntiva eventualmente spettante.

AS - Asfissia animali (estesa)

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Oggetto dell'assicurazione", l'assicurazione è estesa ai danni da asfissia, che colpiscano gli animali assicurati alla partita Bestiame in conseguenza di guasti o rotture accidentali degli impianti di climatizzazione e/o ricambio forzato dell'aria e/o del generatore ausiliario di corrente.

La presente estensione è prestata alle condizioni, essenziali per l'efficacia della garanzia, che nell'azienda agricola, relativamente ai locali riservati all'allevamento, sussistano e siano operanti i seguenti requisiti minimi:

- 1) impianto di climatizzazione e ricambio forzato dell'aria, dotato di generatore ausiliario di corrente (con un'autonomia almeno pari a quattro ore consecutive) o di impianto elettromeccanico per l'aerazione dei locali, con attivazione automatica in caso di guasto o di mancanza di energia elettrica. L'impianto elettrico e l'impiantistica in generale devono essere necessariamente a norme di legge, con manutenzione ordinaria con verifiche almeno annuali da parte di personale qualificato;
- 2) apparecchio autonomo d'allarme, con segnalazione acustica e visiva, per il rilevamento dei guasti agli impianti di climatizzazione e ricambio forzato dell'aria, nonché delle irregolarità e delle interruzioni nella distribuzione di energia elettrica;
- 3) presenza nell'azienda dell'Assicurato e/o di personale preposto alla conduzione dell'azienda stessa, o, in alternativa, installazione di impianto di allarme con sistema di collegamento telefonico ad almeno due numeri di telefono distinti, che segnali le anomalie di funzionamento nell'impianto di climatizzazione o di ricambio forzato dell'aria al personale suddetto;
- 4) relativamente agli allevamenti avicoli, i generatori ausiliari di corrente o gli impianti elettromeccanici devono essere collegati direttamente a finestre ad apertura automatica, o a ventole o ad impianti di aerazione, in modo tale che siano comunque garantiti il ricambio e l'afflusso di aria nei locali, indipendentemente dall'eventuale centralina di controllo della temperatura.

Sono comunque esclusi i danni dovuti a:

- malattia, cattiva alimentazione, sovraffollamento degli animali;
- ammassamento degli animali non derivante da guasti o rotture accidentali degli impianti di climatizzazione, di ricambio forzato dell'aria;
- mancata o sospesa erogazione di corrente elettrica da parte dell'ente preposto;
- difetti di materiale e costruzione degli impianti;
- usura degli impianti o mancata manutenzione degli stessi.

L'Impresa ed il Contraente hanno la facoltà di recedere, in ogni momento, dalla garanzia prestata con la presente condizione particolare, **con un preavviso di trenta giorni**, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, l'Impresa s'impegna a rimborsare la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.

In caso di recesso esercitato dal Contraente, l'Impresa provvederà a ridurre il premio totale della quota di pertinenza della presente garanzia a decorrere dalla scadenza di rata annua successiva alla comunicazione suddetta.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo per uno o più sinistri e per anno assicurativo indicato nella Scheda di Polizza e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

Condizioni di assicurazione

Relativamente agli allevamenti avicoli, qualora nei locali riservati all'allevamento non vi siano finestrate con possibilità di apertura manuale per l'aerazione naturale dei locali stessi, **la garanzia è prestata previa applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.**

TE - Terremoto

A parziale deroga dell'Art. 3.3 "Esclusioni" punto d), l'Impresa si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati in occasione di terremoto - intendendosi per tale il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene - precisando che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad un unico fenomeno ed i relativi danni considerati singolo sinistro.

L'Impresa ed il Contraente hanno la facoltà di recedere, in ogni momento, dalla garanzia prestata con la presente condizione particolare, **con un preavviso di trenta giorni** decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, l'Impresa s'impegna a rimborsare la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.

In caso di recesso esercitato dal Contraente, l'Impresa provvederà a ridurre il premio totale della quota di pertinenza della presente garanzia a decorrere dalla scadenza di rata annua successiva alla comunicazione suddetta.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo per uno o più sinistri e per anno assicurativo indicato nella Scheda di Polizza e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza. Tale Limite di Indennizzo è da intendersi comunque comprensivo della Indennità aggiuntiva eventualmente spettante.

Operatività dell'assicurazione Incendio

Art. 3.4 - Caratteristiche costruttive del fabbricato

Il fabbricato o i fabbricati, di cui fanno parte i locali indicati in Polizza e le eventuali dipendenze, sono costruite con

Classe 1

- strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- pareti esterne in materiali incombustibili;
- manto di copertura del Tetto in materiali incombustibili o in tegole bituminose.

Classe 2

- strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- pareti esterne in materiali incombustibili;
- manto di copertura del Tetto in materiali anche combustibili.

Classe 3

- strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- pareti esterne in materiali anche combustibili;
- manto di copertura del Tetto in materiali anche combustibili.

Classe 4

- strutture portanti verticali in materiali anche combustibili;
- pareti esterne in materiali anche combustibili;
- manto di copertura del Tetto in materiali anche combustibili.

Relativamente alle Classi 1) e 2) le pareti esterne possono comunque

- essere in materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari;
- impiegare materiali combustibili per l'impermeabilizzazione o il rivestimento
 - se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo,
 - se rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili.

Relativamente alla Classe 1) il manto di copertura del Tetto può comunque essere in materiali combustibili

- per la totalità della sua superficie, se le strutture portanti del Tetto
 - sono costituite in materiali incombustibili;
 - sono costituite in materiali combustibili ma esistono solai costituiti in materiali incombustibili;

oppure

- fino a 1/3 della sua superficie se questi materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari;

oppure

- fino a 1/10 della sua superficie, in tutti gli altri casi.

Condizioni di assicurazione

Per tutte le Classi è consentito non considerare le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal fabbricato stesso e delle eventuali dipendenze. Ai fini della determinazione delle caratteristiche costruttive del fabbricato, il legno lamellare utilizzato in edilizia è considerato materiale incombustibile.

Limitatamente ai fabbricati destinati ad Allevamento intensivo avicolo:

- è ammesso che le coibentazioni siano in materiale combustibile, con esclusione del legno;
- in caso di Sinistro causato da cappe radianti, o analoghi impianti di riscaldamento con presenza di lettieri di paglia, segatura o simili, **il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno Scoperto per Sinistro e con il Limite di Indennizzo per uno o più sinistri avvenuti nell'anno assicurativo, come indicato nella Scheda di Polizza.**

Art. 3.5 - Tipo di utilizzo dei fabbricati

Premesso che si intendono assicurati i fabbricati tutti dell'Azienda agricola con riferimento alla/e ubicazioni indicate in Scheda di Polizza, gli stessi possono essere così classificati in base all'uso:

- A) abitazione/ufficio, struttura agrituristica, separati da altri fabbricati da: "Muro pieno" e/o "Porta morta" e/o da spazio vuoto non inferiore a un metro.
- B) a qualsiasi uso senza presenza di foraggi essiccati, fibre tessili e tabacco, separati da eventuali depositi di foraggi da "Muro pieno" e/o "Porta morta" e/o da spazio vuoto non inferiore a un metro. E' tollerata la presenza di foraggi essiccati, per un quantitativo non superiore a q.li.5 o posti in silos incombustibili. **Sono comunque esclusi** i locali destinati all'allevamento avicolo, nonché le distillerie.
- C) a qualsiasi uso anche con presenza di foraggi essiccati o solo deposito di foraggi, compresi i locali destinati all'allevamento avicolo. **Sono comunque escluse** le distillerie.

Art. 3.6 - Colpa grave

L'assicurazione è prestata anche per i danni materiali e diretti da Incendio ed altro evento Assicurato in Polizza causati da colpa, anche grave, dell'Assicurato o del Contraente e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, compresi il coniuge e i figli maggiorenni conviventi.

Norme in caso di Sinistro Incendio

Art. 3.7 - Obblighi

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- per i danni causati da incendio, esplosione, scoppio, atti vandalici e dolosi, fare, entro i 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;
- conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno le tracce e i residui del Sinistro senza avere, per tale titolo, diritto all'indennizzo, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 3.8 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 3.9 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti,
- b) fra due periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Condizioni di assicurazione

Se una delle due parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

L'Impresa rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dal Contraente nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito di nomina del terzo Perito sino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 3.10 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e non comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 3.7 "Obblighi";
- c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate e stimare il valore delle Cose illese e colpite da Sinistro;
- d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'Art. 3.11 "Determinazione del danno" della presente sezione.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopra indicati punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 3.11 - Determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita assicurata, l'attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I) Fabbricati

Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

II) Altri beni con esclusione di Bestiame, Foraggio, Scorte e Prodotti, Valori, oggetti pregiati, Autovetture, motocicli, ciclomotori, caravan ed autocaravan e Macchine Agricole assicurate allo stato d'uso

Si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi uguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

III) Bestiame, Foraggio, Scorte e Prodotti

Si stima il valore in relazione alla specie, natura, qualità, funzionalità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Il Bestiame, il Foraggio, le Scorte e Prodotti di produzione aziendale vengono valutati sulla base del costo sostenuto fino al raggiungimento dello stadio di accrescimento / produzione in cui tali beni si trovano al momento del Sinistro, compresi gli oneri fiscali. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

IV) Macchine agricole se nella Scheda di Polizza è richiamato il "Valore allo stato d'uso"

Si stima il valore in relazione alla specie, natura, qualità, funzionalità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati (punto I) - applicando il deprezzamento di cui al punto I) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per gli altri beni (punto II) per Bestiame, Foraggio e Scorte e Prodotti (punto III) e per Macchine agricole allo stato d'uso (punto IV) - deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi e il valore residuo dei beni danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Condizioni di assicurazione

Assicurazione parziale (regola proporzionale)

Premesso che il valore risultante dal contratto deve corrispondere, ove non espressamente e diversamente indicato, al "valore a nuovo" dei beni assicurati, **se al momento del Sinistro il valore determinato secondo le stime effettuate alle condizioni suindicate supera di oltre il 20% il valore dichiarato in Scheda di Polizza dal Contraente, l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato, maggiorato del 20%, e quello risultante al momento del Sinistro, entro comunque i limiti delle somme assicurate.**

Relativamente alla partita **Bestiame**, per il settore avicolo, premesso che, in base al tipo di animali ed alla modalità di allevamento è determinabile il numero dei capi allevabili in ognuno dei fabbricati assicurati, il valore di riferimento per l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile è quello ottenuto moltiplicando tale numero per il costo unitario del capo nel momento di massimo accrescimento. Resta inteso che l'Indennizzo da liquidare a termini di Polizza, salvo la predetta applicazione della regola proporzionale, si calcolerà come previsto dal presente articolo e cioè sulla base del valore effettivo al momento del Sinistro degli animali danneggiati o distrutti.

Se in Scheda di Polizza è presente la "combinazione 3", in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che abbia colpito una o più partite soggette all'applicazione del disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile, qualora l'ammontare del danno complessivamente accertato per tutte le partite (determinato secondo i criteri sopra esposti, limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte) risulti uguale o inferiore a Euro 20.000, l'Impresa indennizzerà tale danno alle condizioni tutte di Polizza senza l'applicazione della regola proporzionale.

Ove prevista la garanzia a "**valore a nuovo**":

- 1) si determina per ciascuna partita presa separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- 2) agli effetti della **assicurazione parziale**, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del Sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del Sinistro, diventa nullo;
- 3) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato o altro bene, importo superiore al doppio del valore che lo stesso aveva al momento del Sinistro, determinato in base alle stime di cui ai punti, rispettivamente I) e II);
- 4) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano i beni colpiti o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per l'Impresa, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Per quanto riguarda le "**collezioni**" l'Impresa indennizzerà, in caso di Sinistro, soltanto il valore dei pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della Collezione stessa o delle rispettive parti.

Per quanto riguarda i **Titoli di credito** (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento viene convenuto che l'Impresa indennizzerà, in caso di Sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei Titoli.

Per quanto riguarda gli **effetti cambiari** viene convenuto che:

- 1) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- 2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- 3) l'Impresa non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- 4) l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'Indennizzo riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i Titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, l'Impresa indennizzerà il valore che essi avevano al momento del Sinistro, fermo restando che, qualora i beni distrutti possano essere duplicati, l'Indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

Art. 3.12 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

Condizioni di assicurazione

Art. 3.13 - Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che la previsione dell'Indennizzo complessivo sia pari ad almeno Euro 50.000.**

Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 500.000 qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la condizione "valore a nuovo" non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Art. 3.14 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al Sinistro, l'Impresa provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni sempreché non sia stata fatta opposizione ai sensi dell'Art. 2742 del Codice Civile.

4. SEZIONE FURTO E RAPINA

Norme che regolano l'Assicurazione Furto e Rapina

Art. 4.1 - Beni assicurati

Premesso che, fatta eccezione per Valori, Scorte e Prodotti, Bestiame, oggetti pregiati ed Autovetture e motocicli, l'assicurazione è stipulata a Valore a nuovo, l'Impresa assicura i seguenti beni, anche se di proprietà di terzi (laddove non altrimenti precisato), **con i Limiti di Indennizzo, scoperti e franchigie indicati nella Scheda di Polizza e sempre che la relativa partita sia ivi richiamata:**

Contenuto, posto nei locali del fabbricato la cui ubicazione è indicata in Polizza

Mobilio, arredamento, vestiario, strumenti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, compresi impianti di prevenzione o allarme, Armadi di sicurezza o corazzati, Casseforti, blocchi di cassette di sicurezza, impianti gas, luce, acqua, telefono di proprietà delle Società erogatrici, esistenti nei locali occupati dall'Assicurato, suscettibili o no di essere considerati immobili per natura o per destinazione (con esclusione delle attrezzature e degli impianti necessari alla conduzione dell'Azienda agricola), eventuali opere di abbellimento, sistemazione ed utilità poste in essere dall'Assicurato, nonché tutto quanto serve:

- per uso di ufficio
- per uso di casa e personale posto nei locali dell'abitazione e, **con il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza**, nelle eventuali dipendenze di pertinenza del fabbricato, anche in locali non comunicanti con quelli dell'abitazione, sempreché ad uso esclusivo dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi e a condizione che nella Scheda di Polizza sia presente la partita "Contenuto";
- per l'esercizio dell'Attività agrituristica, posto nei locali adibiti a tale attività e a condizione che nella Scheda di Polizza sia presente la partita "Contenuto (attività agrituristica)".

Sono compresi gli oggetti pregiati ossia: pellicce, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, sculture, statue ed altri oggetti d'arte, oggetti d'argento nonché collezioni e raccolte di oggetti non preziosi, **con esclusione** di quelli posti nelle dipendenze, **con il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

Sono compresi i Valori posti all'interno dei locali contenenti i beni assicurati **entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

Relativamente ai danni di Furto e Rapina se i Valori sono interamente custoditi in "Casseforti o Armadi corazzati", la garanzia è prestata **entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza** sempreché:

- relativamente ai danni di Furto, l'autore dello stesso, dopo essersi introdotto nei locali contenenti i beni assicurati in uno dei modi previsti dall'Art. 4.2 "Oggetto dell'assicurazione", abbia asportato la cassaforte o l'armadio corazzato o violato gli stessi mediante rottura, scasso o con uso di grimaldelli o di arnesi simili o con uso di chiavi false;
- relativamente ai danni di Rapina, l'autore della stessa abbia costretto le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia ad aprire la cassaforte o l'armadio corazzato.

L'assicurazione è estesa - **entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza** - ai beni di proprietà dell'Assicurato posti in locali di villeggiatura, compresa la dimora saltuaria, entro i confini dei Paesi Europei, occupati dallo stesso o dai suoi familiari conviventi, limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo e sempre che in Scheda di Polizza sia presente la partita "Contenuto (uso domestico - abitazione principale)".

Sono esclusi:

- i veicoli aerei;
- i natanti ed i veicoli a motore iscritti al P.R.A.;
- i beni in leasing già assicurati per un evento previsto dalla presente Polizza "Sezione Furto";

Condizioni di assicurazione

- i beni di proprietà dei Clienti della struttura agrituristica, se nella Scheda di Polizza è indicata la presenza di attività agrituristica.

Valori posti all'interno dei locali contenenti i beni assicurati purché, limitatamente alla garanzia Furto, siano riposti in: cassetti, mobili, armadi e registratori di cassa tutti chiusi a chiave, in cassette di sicurezza, in "Casseforti o Armadi corazzati" specificati in Polizza.

Sono compresi i Valori dei Clienti consegnati all'esercente della struttura agrituristica, se nella Scheda di Polizza è indicata la presenza di attività agrituristica.

L'assicurazione è estesa - **entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza** - ai beni di proprietà dell'Assicurato posti in locali di villeggiatura, compresa la dimora saltuaria, entro i confini dei Paesi Europei, occupati dallo stesso o dai suoi familiari conviventi, limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo e sempre che in Scheda di Polizza siano contestualmente presenti la partita "Contenuto (uso domestico - abitazione principale)" e la partita Valori.

Autovetture e i motocicli di proprietà dei Clienti della struttura agrituristica

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per Sinistro, dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

Beni e Valori trasportati al di fuori dei locali contenenti i beni assicurati, compresi quelli dei Clienti, consegnati all'esercente della struttura agrituristica.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per Sinistro, dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza

Beni e Valori trasportati al di fuori dei locali contenenti i beni assicurati

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per Sinistro, dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

Scorte e Prodotti

Tutto ciò che viene prodotto, di origine vegetale e animale e successivamente lavorato, conservato, utilizzato o venduto nell'ambito dell'Azienda e tutto ciò che serve ad esercitare l'attività agricola, posto sottotetto e negli impianti (quali silos, essiccatoi fissi, vasche, serbatoi). Sono compresi: i carburanti, i combustibili e gli infiammabili per il funzionamento delle macchine agricole e degli impianti aziendali. Sono altresì compresi gli imballaggi ed i contenitori di capacità fino a 100 litri.

Sono esclusi: i prodotti non raccolti, i cereali non trebbiati, salvo quelli ricoverati sottotetto ai fabbricati aziendali; i foraggi, il tabacco, le fibre tessili, il bestiame vivo e tutto ciò che non rientra nell'esercizio normale dell'agricoltura, come da Art. 2135 del Codice Civile.

Le garanzie Furto e Rapina si intendono estese alle Scorte e Prodotti posti sui fondi aziendali, in aree recintate, a distanza non superiore a m. 200 dai locali adibiti ad abitazione principale dell'Assicurato o di altra persona partecipe alla conduzione aziendale. **Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per Sinistro, dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.**

Macchine agricole

Macchine a ruote o a cingoli destinate o impiegate nelle attività agricole, compresi i relativi rimorchi agganciati. Sono altresì compresi gli essiccatoi mobili ed i prodotti in essi contenuti.

Le garanzie Furto e Rapina si intendono estese alle Macchine Agricole poste anche all'esterno dei fondi aziendali, in sosta o in circolazione nei confini del territorio italiano e degli Stati limitrofi. **Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per Sinistro, dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.**

Sono esclusi:

- i beni che non rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, come da Art. 2135 del Codice Civile;
- i beni in leasing già assicurati per un evento previsto dalla presente Polizza "Sezione Furto";
- i veicoli aerei;
- i veicoli non a destinazione agricola iscritti al P.R.A ed i ciclomotori.

Attrezzature ed Impianti

Complesso di attrezzi, macchinari, arnesi, utensili ed impianti (anche industriali, compresi quelli elettrici, elettronici e di condizionamento) necessari alla conduzione dell'Azienda agricola, nonché quant'altro formi la normale dotazione dell'Azienda stessa, con accessori e relativi pezzi di ricambio.

Sono compresi: i contenitori di capacità superiore a 100 litri, i silos anche in vetroresina e in altri materiali combustibili, i teli per la protezione e la raccolta dei prodotti e le reti antigrandine, l'attrezzatura anche fissa di stalla, di mungitura e di cantina, le celle frigorifere e ad atmosfera controllata, gli impianti per la produzione del freddo destinati alla conservazione dei prodotti, nonché gli essiccatoi fissi.

Le garanzie Furto e Rapina si intendono estese alle Attrezzature ed Impianti posti sui fondi aziendali, in aree recintate, a distanza non superiore a m. 200 dai locali adibiti ad abitazione principale dell'Assicurato o di altra persona partecipe alla conduzione aziendale. **Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per Sinistro, dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.**

Sono esclusi:

- i beni che non rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, come da Art. 2135 del Codice Civile;
- i beni in leasing già assicurati per un evento previsto dalla presente Polizza "Sezione Furto".

Condizioni di assicurazione

Bestiame

Bovini, ovini, caprini, conigli, suini, struzzi, avicoli in genere, equini, compresi selle e finimenti **con il Limite di Indennizzo per singola sella indicato nella Scheda di Polizza.**

Sono altresì compresi gli animali domestici, le api e le arnie. **Sono esclusi:** gli equini da corsa e da concorsi ippici in genere, gli animali esotici e da pelliccia, nonché l'itticoltura.

Le garanzie Furto e Rapina si intendono estese al bestiame posto sui fondi aziendali, in aree recintate, a distanza non superiore a m. 200 dai locali adibiti ad abitazione principale dell'Assicurato o di altra persona partecipe alla conduzione aziendale.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per Sinistro, dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

L'Impresa ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 4.2 - Oggetto dell'assicurazione

Premesso che l'assicurazione è prestata a **Primo rischio assoluto**, senza quindi applicare il disposto di cui all'Art.1907 del Codice Civile, l'Impresa indennizza, **previa detrazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza e ferme le esclusioni previste al presente articolo, all'Art. 4.3 "Esclusioni" nonché nel paragrafo Condizioni Particolari della presente sezione, i danni materiali e diretti di Furto dei beni assicurati alle partite di seguito indicate e sempre che le stesse siano presenti nella Scheda di Polizza:**

- Contenuto;
- Valori posti all'interno dei locali contenenti i beni assicurati;
- Scorte e Prodotti;
- Macchine agricole;
- Attrezzature ed Impianti;
- Bestiame;

a condizione che l'autore del Furto stesso si sia introdotto nei locali indicati nella Scheda di Polizza:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 1. rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 2. uso di chiavi false;
 3. uso fraudolento di chiavi autentiche;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Se per tutti i beni assicurati o per parte di essi sono previsti, negli appositi spazi indicati in Polizza, dei mezzi di custodia, l'Impresa è obbligata soltanto se l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali con le modalità sopra indicate, abbia violato tali mezzi in uno dei modi previsti alla lettera a) punti 1) e 2).

L'Impresa indennizza la Rapina dei beni assicurati, avvenuta nei locali in cui si trovano i beni stessi anche nel caso in cui:

- a) le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali stessi;
- b) l'Assicurato, i suoi familiari o i suoi Prestatori di lavoro vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi sia verso altre persone.

Sono parificati ai danni del Furto e della Rapina i guasti cagionati dai ladri ai beni assicurati in occasione di Furto, Rapina consumati o tentati.

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati da Eventi particolari, quali Furto e Rapina verificatisi nei locali contenenti i beni assicurati in occasione di tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, scioperi **previa applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.**

L'Impresa indennizza i Guasti e gli Atti vandalici ai locali che contengono i beni assicurati ed ai relativi fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture, compresi gli Armadi corazzati, le Casseforti e le cassette di sicurezza, cagionati dai ladri in occasione di Furto e Rapina consumati o tentati **sino a concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

Se in Scheda di Polizza è richiamata la presenza di attività agrituristica, durante le ore di apertura al pubblico della struttura agrituristica:

- la garanzia vale anche se non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali previsti all'Art. 4.4 "Caratteristiche costruttive del fabbricato e mezzi di protezione e chiusura dei locali", a condizione che nella struttura stessa vi sia la costante presenza dell'Assicurato/del gestore o dei suoi familiari o delle persone con lui coabitanti o dei suoi Prestatori di lavoro o di persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali o dei beni assicurati;
- se per tutti i beni assicurati o per parte di essi sono previste in Polizza particolari difese interne, l'Impresa è obbligata soltanto se l'autore del Furto abbia violato tali difese mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili.

Condizioni di assicurazione

Se presenti in Scheda di Polizza le partite:

- "Beni e valori trasportati al di fuori dei locali contenenti i beni assicurati"

oppure

- "Beni e valori trasportati al di fuori dei locali contenenti i beni assicurati compresi quelli dei clienti consegnati all'esercente della struttura agrituristica"

L'Assicurazione è prestata contro:

- a) il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei beni suddetti;
- b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano tali beni;
- c) il furto avvenuto strappando di mano o di dosso alla persona i beni e i "valori" medesimi;
- d) la rapina

commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o prestatori di lavoro di fiducia addetti all'attività di trasporto mentre, al di fuori dei locali dell'esercizio, detengono i beni e i "valori" stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa.

La garanzia è prestata **sino a concorrenza della somma assicurata e previa applicazione dello Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.**

Se presente in Scheda di Polizza la partita "Auto e motocicli di proprietà dei clienti in area recintata", l'Impresa indennizza - **previa detrazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza** - i danni materiali e diretti da Furto e Rapina di Autovetture e motocicli di proprietà dei Clienti ricoverati nell'autorimessa e/o parcheggiati anche all'aperto, in area recintata, di esclusiva pertinenza della struttura agrituristica con accesso protetto da idonei mezzi di chiusura e protezione; la garanzia Furto è valida solo **a condizione che l'autore del Furto stesso si sia introdotto nell'autorimessa e/o nell'area recintata con effrazione dei mezzi sopra descritti.**

Se le autovetture e i motocicli vengono parcheggiati all'aperto, **sono esclusi** i danni da Furto nel caso in cui le autovetture non siano chiuse a chiave e sui motocicli non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio.

Sono parificati ai danni da Furto e Rapina quelli causati ai veicoli:

- durante l'esecuzione del Furto e della Rapina (consumati o tentati);
- dalla circolazione degli stessi avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo a seguito di Furto e Rapina.

Il Furto di accessori, accessori di serie, optional, parti di ricambio o di singole parti di autovetture e motocicli è compreso nell'assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al Furto dei veicoli stessi.

Sono sempre esclusi dall'assicurazione gli apparecchi audio-fono-visivi, nonché le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto lasciato sui veicoli.

In caso di Sinistro, l'indennizzo sarà pari al valore commerciale del veicolo stesso.

Se presente in Scheda di Polizza la partita "Auto e motocicli di proprietà dei clienti", l'Impresa indennizza - **previa detrazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza** - i danni materiali e diretti da Furto e Rapina di Autovetture e motocicli di proprietà dei clienti ricoverati nell'autorimessa e/o parcheggiati, anche all'aperto, in aree di esclusiva pertinenza della struttura agrituristica.

Se le autovetture e i motocicli vengono parcheggiati all'aperto, **sono esclusi** i danni da Furto nel caso in cui le autovetture non siano chiuse a chiave e sui motocicli non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio.

Sono parificati ai danni da Furto e Rapina quelli causati ai veicoli:

- durante l'esecuzione del Furto e della Rapina (consumati o tentati);
- dalla circolazione degli stessi avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo a seguito di Furto e Rapina.

Il Furto di accessori, accessori di serie, optional, parti di ricambio o di singole parti di autovetture e motocicli è compreso nell'assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi.

Sono sempre esclusi dall'assicurazione gli apparecchi audio-fono-visivi, nonché le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto lasciato sui veicoli.

In caso di sinistro, l'indennizzo sarà pari al valore commerciale del veicolo stesso.

Se presente in Scheda di Polizza la partita "Contenuto", **Impresa indennizza:**

- le Spese per il rifacimento di archivi, **entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'Impresa rimborsa all'Assicurato le spese necessarie per il rifacimento di documenti, archivi, registri, disegni e materiale meccanografico e supporto dati, sempreché effettuato entro il termine di dodici mesi dal Sinistro, escluso il risarcimento di ogni valore artistico o scientifico;

- le Maggiori spese, **entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che colpisca i beni assicurati (con esclusione di denaro, quadri e oggetti d'arte) purché riposti nei locali descritti in Polizza e che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, l'Impresa indennizza le spese straordinarie necessariamente documentate, purché ragionevolmente sostenute allo scopo di poter riprendere al più presto l'attività nelle stesse condizioni di efficienza in cui l'Azienda si trovava al momento del Sinistro.

La garanzia s'intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni danneggiati o rubati. La garanzia è comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 30 giorni successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.

Condizioni di assicurazione

L'Impresa non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, Serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle cose danneggiate o rubate a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
- gli Atti vandalici ai beni assicurati cagionati dai ladri in occasione di Furto, Rapina o consumati o tentati, entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza;
- la Sostituzione di Serrature, **entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

L'Impresa indennizza le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle Serrature dei locali contenenti i beni assicurati, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Art. 4.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasione, a meno che il Sinistro non sia in alcuna relazione con i suddetti eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a meno che il Sinistro non sia in alcuna relazione con i suddetti eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dai rappresentanti legali, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali i soggetti di cui al punto c) devono rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del Sinistro;
- f) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente ai Valori l'esclusione decorre dalle ore 24 del 30° giorno;
- g) indiretti quali i profitti sperati, i danni per la mancanza di godimento o di reddito o di altri eventuali pregiudizi.

Condizioni Particolari Furto e Rapina

Le Condizioni Particolari riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.

Le garanzie sono prestate entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

UBF - Presenza di diverse ubicazioni

Si precisa che le somme assicurate devono intendersi riferite alle ubicazioni di pertinenza dell'Azienda agricola indicate nella Scheda di Polizza.

IA - Impianto d'allarme

L'Assicurato dichiara che i locali contenenti i beni assicurati sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto volumetrico e/o perimetrale come risulta dal certificato di installazione e collaudo in possesso delle Parti ed avente almeno le seguenti caratteristiche:

- a) centralina;
- b) apparato di allarme acustico con almeno una sirena esterna e/o inviatore di messaggi;
- c) alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive.

L'Assicurato si impegna:

- a) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
- b) ad effettuare la manutenzione almeno una volta all'anno e a presentare su richiesta dell'Impresa il relativo certificato di manutenzione.

In caso di inosservanza anche di uno solo di detti obblighi, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

ALLF - Allevamento a carattere intensivo

L'Assicurato dichiara che nell'Azienda agricola vi è presenza di Allevamento intensivo.

Pertanto, a parziale deroga dell'Art. 4.2 "Oggetto dell'assicurazione", l'Impresa indennizza i danni di Furto e Rapina dei beni assicurati alla partita Bestiame **previa detrazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.**

Condizioni di assicurazione

GL - Guasti e atti vandalici ai locali in aumento

L'Impresa indennizza i Guasti e gli Atti vandalici ai locali che contengono i beni assicurati ed ai relativi fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture, compresi gli Armadi corazzati, le Casseforti e le cassette di sicurezza, cagionati dai ladri in occasione di Furto e Rapina consumati o tentati **sino a concorrenza della ulteriore somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.**

Operatività dell'assicurazione Furto e Rapina

Art. 4.4 - Caratteristiche costruttive del fabbricato e mezzi di protezione e chiusura dei locali

Relativamente ai danni di Furto all'interno dei locali, l'assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia del contratto che i locali contenenti i beni assicurati siano costruiti in muratura e/o altri materiali di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia e che ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da robusti Serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con Serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate o nei Serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali contenenti i beni assicurati senza effrazione o divaricazione delle relative strutture. Nei Serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Qualora, in caso di Furto, dovesse risultare che l'introduzione nei locali contenenti i beni assicurati è avvenuta:

- attraverso mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche inferiori a quelle sopra indicate,
- attraverso finestre e porte finestre quando non siano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura, ma nei locali comunicanti vi sia presenza di una o più persone,

l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo previa applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

Restano sempre esclusi, salvo quanto diversamente convenuto, i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistono o non siano operanti i mezzi di chiusura e protezione sopra indicati.

Art. 4.5 - Beni dell'Azienda durante il trasferimento

Sempre che sia presente in Scheda di Polizza la relativa partita, la garanzia Rapina prestata per:

- **Scorte e Prodotti**
- **Macchine agricole**
- **Attrezzature ed Impianti**
- **Bestiame**

si intende estesa alla rapina che avvenga durante il trasferimento dei beni stessi dai fondi aziendali alla loro naturale collocazione nell'ambito dei fabbricati ubicati come indicato in Polizza e viceversa, a condizione che il trasferimento venga effettuato, dall'Assicurato o da altra persona appositamente incaricata, direttamente e con l'utilizzo di mezzi di trasporto in dotazione all'Azienda. **Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.**

Art. 4.6 - Assenza di sorveglianza

Sempre che sia presente in Scheda di Polizza la/e partita/e:

- **Scorte e Prodotti**
- **Attrezzature ed Impianti**
- **Bestiame**

qualora, in caso di Furto, dovesse risultare che:

- nell'ubicazione in cui avviene il Sinistro non esista l'abitazione principale dell'Assicurato o di altra persona partecipe alla conduzione aziendale, oppure che l'Azienda non sia sottoposta a sorveglianza ininterrotta da parte dell'Assicurato o di altra persona appositamente incaricata;
- i beni sottratti, posti all'aperto sui fondi aziendali si fossero trovati a distanza superiore a m. 200 dai locali adibiti ad abitazione principale dell'Assicurato o di altra persona partecipe alla conduzione aziendale;

il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 4.7 - Veicoli ricoverati nell'area o nei locali in uso all'Assicurato

Qualora il Furto sia stato commesso utilizzando, per l'asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovavano nei locali indicati nella Scheda di Polizza o nell'area in uso all'Assicurato, **il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.**

Art. 4.8 - Concomitanza di scoperti

Qualora in Polizza siano operanti più scoperti verrà applicato lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

Condizioni di assicurazione

Norme in caso di Sinistro Furto e Rapina

Art. 4.9 - Obblighi

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- specificare le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando l'Impresa, precisando l'Agenzia presso la quale è assegnato il contratto ed il numero di Polizza;
- fornire all'Impresa, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata dei beni rubati o danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di Titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire - ove la legge lo consenta - la relativa procedura di ammortamento;
- conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno i beni non rubati, nonché gli indizi e le tracce materiali del reato senza avere, per tale titolo, diritto all'indennizzo;
- dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore dei beni esistenti al momento del Sinistro, oltreché della realtà e dell'entità del danno; tenere a disposizione dell'Impresa o dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova inerente il Sinistro, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che l'Impresa ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- presentare a richiesta dell'Impresa tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al Sinistro.

Art. 4.10 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 4.11 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti,
- b) fra due periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle due parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 4.12 - Mandato dei periti

I periti devono:

- e) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- f) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e non comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 4.9 "Obblighi";
- g) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate e stimare il valore delle Cose illese e colpite da Sinistro;
- h) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'Art. 4.13 "Determinazione del danno" della presente sezione.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopra indicati punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Condizioni di assicurazione

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 4.13 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del Sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del Sinistro.

Relativamente ai beni per i quali l'assicurazione è stipulata a "**valore a nuovo**", all'importo così liquidato, verrà aggiunto un supplemento calcolato in base al "valore a nuovo" così da determinare l'indennità complessiva.

Detto supplemento verrà corrisposto entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data della liquidazione del danno. In nessun caso verrà indennizzato per singolo bene un importo superiore al doppio del valore che lo stesso aveva al momento del Sinistro.

Per quanto riguarda le "**collezioni**" l'Impresa indennizzerà, in caso di Sinistro, soltanto il valore dei pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della Collezione stessa o delle rispettive parti.

Per quanto riguarda i **Titoli di credito** rimane stabilito che:

- l'Impresa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'Indennizzo per essi percepito non appena per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i Titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli **effetti cambiari**, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 4.14 - Riduzione della somma assicurata

In caso di Sinistro la somma assicurata e i relativi Limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di Premio.

Qualora a seguito del Sinistro l'Impresa decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso, al netto dell'imposta, del Premio non goduto corrispondente alla somma assicurata rimasta in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso dell'Impresa, la somma assicurata e i relativi limiti di Indennizzo verranno reintegrati nel valore originariamente assicurato. Il Contraente si impegna a pagare il corrispondente rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. **L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà dell'Impresa di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 1.7 "Recesso in caso di Sinistro".**

Art. 4.15 - Titorialità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

Art. 4.16 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al Sinistro, l'Impresa provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione ai sensi dell'Art. 2742 del Codice Civile.

Art. 4.17 - Recupero dei beni rubati

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà dell'Impresa, se questa ha indennizzato integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi all'Impresa l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per i beni medesimi. Se invece l'Impresa ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati, previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso dall'Impresa per gli stessi, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di contratto e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del Sinistro, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai beni stessi in conseguenza del Sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa i beni recuperati che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto dell'Impresa di rifiutare l'abbandono pagando l'Indennizzo dovuto.

Condizioni di assicurazione

5. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Norme che regolano l'Assicurazione

Le disposizioni di cui agli Artt. 5.1 e 5.2 si applicano nel caso in cui la qualifica dell'Assicurato indicata nella Scheda di Polizza sia quella di "Esercente l'attività" oppure "Proprietario ed esercente".

Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione
Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

L'Impresa si obbliga - entro i Limiti di Indennizzo e previa applicazione delle Franchigie e/o Scoperti indicati nella Scheda di Polizza e ferme le esclusioni previste al presente articolo, all'Art. 3.3 "Esclusioni" nonché nel paragrafo Condizioni Particolari della presente sezione - a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- morte, lesioni personali;
- danneggiamenti a cose e animali;

in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione all'esercizio dell'Azienda agricola assicurata, comprese le attività complementari ed i servizi accessori, a condizione che siano svolte direttamente da:

- l'Assicurato;
- i suoi Prestatori di lavoro, compresi: i soci, i familiari coadiuvanti, i Prestatori di lavoro occasionale di cui all'Art. 61 D. Lgs. 10/09/2003 n. 276 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, i coloni e i mezzadri e loro Prestatori di lavoro, i titolari ed i Prestatori di lavoro di altre aziende agricole che prestino la loro opera anche manuale nell'Azienda dell'Assicurato e per conto dello stesso secondo quanto previsto all'Art. 2139 del Codice Civile.

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, degli eventuali requisiti richiesti dalla legge per l'attività svolta.

L'assicurazione vale anche per:

a) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere compresi i Prestatori di lavoro impiegati dall'Assicurato in conformità al D. Lgs 10/09/03 n. 276 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
- dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, locali e/o fondi agricoli ove si svolge l'attività assicurata, compresi i relativi impianti necessari alla conduzione dell'Azienda agricola, le pertinenze e le serre, purchè i fabbricati siano in buono stato di statica e manutenzione;
- dalla manutenzione ordinaria dei beni immobili eseguita direttamente dall'Assicurato;
- dalla committenza dei lavori di manutenzione, previsti ed in conformità al D. Lgs 81/2008 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, dei fabbricati o locali ove si svolge l'attività assicurata compresi relativi impianti e pertinenze sino alla concorrenza del massimale indicato nella Scheda di Polizza. **La garanzia opera purchè dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 Codice Penale;**
- per i danni cagionati a terzi, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, da suoi Prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia comprende i danni per morte e lesioni personali alle persone trasportate, ove il trasporto di persone sia consentito dalla legge, e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;

b) la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato, compresi: i soci, i familiari coadiuvanti, i coloni e i mezzadri e loro Prestatori di lavoro, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della garanzia e a parziale deroga dell'Art. 5.3 "Persone non considerate terzi" punto c), sono considerati terzi anche i Prestatori di lavoro dell'Assicurato, **semprechè dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 Codice Penale;**

c) i danni derivanti dalla vendita, smercio e/o somministrazione di prodotti agricoli direttamente al consumatore nel solo ambito dell'Azienda stessa, purchè le attività di trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, ai sensi dell'Art. 2135 del Codice Civile. **Sono esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.**

Limitatamente ai prodotti alimentari di produzione propria, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto, purchè tali danni si siano verificati entro un anno dalla consegna e comunque non oltre la data di scadenza della Polizza e siano causati da cose vendute e consegnate durante il periodo di validità dell'assicurazione. **Per questa garanzia il massimale per Sinistro rappresenta altresì il Limite di Indennizzo per ciascun periodo assicurativo annuo;**

d) i danni derivanti dall'allevamento non intensivo di bestiame. Sono compresi: la monta del bestiame esercitata per conto dell'Azienda stessa, i danni a terreni e colture di terzi provocati dagli animali. Sono altresì compresi il trasferimento e la permanenza, purchè vigilata, del bestiame ai pascoli, ai mercati ed alle fiere, **ferme le esclusioni del rischio della circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di cui all'Art. 5.2 "Esclusioni" punto 2).** **La garanzia è prestata previa detrazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza;**

Condizioni di assicurazione

- e) i danni a mezzi ed animali sotto carico e scarico; i danni ad animali, natanti e veicoli in sosta nell'ambito dell'Azienda (compresi quelli dei Prestatori di lavoro e dei collaboratori); nonché i danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso non possono essere rimosse senza particolari difficoltà. **La garanzia è prestata previa detrazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza;**
- f) i danni inerenti all'impiego di macchine agricole condotte o azionate da persone pur non abilitate a norma delle disposizioni in vigore ma di età non inferiore a 14 anni, purché dette macchine agricole vengano condotte o impiegate nel solo ambito dell'Azienda;
- g) i danni inerenti all'esistenza di passaggi a livello, ferroviari o tramviari custoditi o incustoditi;
- h) i danni derivanti dall'effettuazione occasionale di servizi per conto di altri imprenditori agricoli, senza impiego di macchine agricole, nell'ambito dello scambio reciproco di prestazioni lavorative, ai sensi dell'Art. 2139 del Codice Civile;
- i) i danni derivanti dall'esistenza di alveari, con un massimo di 20 arnie e i danni provocati da cani, anche da guardia, (con l'esclusione delle razze indicate nell'ordinanza del 12 dicembre 2006 del Ministero della Salute e successive modifiche e/o integrazioni) o da altri animali domestici e da animali da cortile. **Relativamente ai danni provocati dai cani, l'assicurazione è prestata previa detrazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza;**
- j) i danni derivanti dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, con esclusione dei danni da contagio agli animali;
- k) i danni derivanti dall'organizzazione di visite all'Azienda, nonché dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti nell'ambito aziendale.

Art. 5.2 - Esclusioni

Dall'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) sono esclusi i danni:

1. conseguenti a:
 - a) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - b) interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
2. da proprietà o uso di:
 - a) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, natanti, aeromobili ad eccezione delle operazioni di carico e scarico, anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici;
 - b) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore salvo quanto previsto al punto f) dell'Art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione";
3. alle cose ed animali:
 - a) custoditi, detenuti o posseduti a qualsiasi titolo;
 - b) trasportati, rimorchiati, sollevati, caricati, o scaricati;
 - c) altrui derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui custodite, detenute o possedute;
4. derivanti da:
 - a) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 - b) impiego di macchine agricole per conto terzi;
 - c) l'esercizio di attività agrituristica;
 - d) l'esercizio dell'attività venatoria in genere;
 - e) responsabilità professionale inerente ad attività medico - sanitarie;
 - f) esercizio di maneggio, equitazione ed attività equestri in genere;
 - g) amianto e campi elettromagnetici;
 - h) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive ed esplosivi;
 - i) produzione diretta di organismi geneticamente modificati;
5. provocati:
 - a) alle persone trasportate sui veicoli o natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti;
 - b) alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano;
 - c) ai terreni, alle colture ed alle opere sulle quali si eseguono i lavori;
 - d) da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione salvo quanto previsto dall'Art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto c);
 - e) da fitofarmaci il cui impiego sia vietato dalla legge;
6. da Furto;
7. dovuti ad assestamento, cedimento, franamento del terreno da qualsiasi causa determinati;
8. a condutture ed impianti sotterranei ed aerei;
9. ad aereomobili;
10. punitivi di qualunque natura;
11. derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di tutti i fabbricati ove si svolge l'attività assicurata, siano essi di proprietà o a conduzione dell'Assicurato.

La garanzia RCT non comprende inoltre i danni derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge.

Condizioni di assicurazione

Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

Sempre che nella Scheda di polizza sia presente la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D. Lgs. 10/09/2003 n. 276 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

Dalla assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) sono esclusi:

1. i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
2. i danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
3. le malattie professionali;
4. i danni da amianto;
5. i danni derivanti da campi elettromagnetici;
6. i danni da organismi geneticamente modificati.

Resta inteso che, ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, l'Impresa risponderà nei limiti dei massimali indicati nella Scheda di Polizza per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.), e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi.

Le disposizioni di cui agli Artt. 5.1a/5.2a si applicano nel caso in cui la qualifica dell'Assicurato indicata nella Scheda di Polizza sia quella di "Proprietario di fondi e fabbricato"; "Solo Proprietario di fondi"; "Solo Proprietario di fabbricato".

Art. 5.1a - Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

L'Impresa si obbliga - **entro i Limiti di Indennizzo e previa applicazione delle Franchigie e/o Scoperti indicati nella Scheda di Polizza e ferme le esclusioni previste al presente articolo, all'Art. 3.3 "Esclusioni" nonché nel paragrafo Condizioni Particolari della presente sezione** - a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- morte, lesioni personali;
- danneggiamenti a cose e animali;

in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione alla proprietà:

- dei fondi agricoli purché venga indicato nella Scheda di Polizza il numero di ettari dei fondi stessi e sempre che la qualifica dell'Assicurato indicata nella Scheda di Polizza sia quella di **"Proprietario di fondi e fabbricato" oppure "Solo Proprietario di fondi"**;
- dei fabbricati o locali, ove si svolge l'attività assicurata, compresi i relativi impianti necessari alla conduzione dell'Azienda agricola, le pertinenze e le serre, purché venga indicato nella Scheda di Polizza il valore e sempre che la qualifica dell'Assicurato indicata nella Scheda di Polizza sia quella di **"Proprietario di fondi e fabbricato" oppure "Solo Proprietario di fabbricato"**.

Il valore di ciascun fabbricato o porzione di esso risultante dal contratto deve corrispondere al valore a nuovo (costo di ricostruzione) escluso il valore dell'area, senza tenere conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente.

Se, al momento del Sinistro, il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% quanto dichiarato nella Scheda di Polizza, l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra quanto dichiarato e quanto risultante al momento del Sinistro, entro comunque i limiti dei massimali, indicati nella Scheda di Polizza.

Sono compresi i danni causati dall'acqua solo se verificatisi a seguito di rottura accidentale di condutture ed impianti fissi dei fabbricati.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- dalla manutenzione ordinaria dei beni immobili eseguita direttamente dall'Assicurato;
- dalla committenza dei lavori di manutenzione, previsti ed in conformità al D. Lgs 81/2008 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, dei fabbricati o locali ove si svolge l'attività assicurata compresi relativi impianti e pertinenze **sino alla concorrenza del massimale indicato nella Scheda di Polizza e purché dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 Codice Penale.**

Condizioni di assicurazione

Art. 5.2a - Esclusioni

Dalla assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) sono esclusi i danni:

1. conseguenti a:
 - a) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - b) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
2. alle cose ed animali:
 - a) che l'Assicurato detenga o posseda a qualsiasi titolo fatta eccezione per gli impianti posti al servizio del fabbricato e di proprietà delle Aziende e/o Società di erogazione;
 - b) altrui derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;
3. da Furto;
4. derivanti da:
 - a) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
 - b) umidità, stitilicidio e insalubrità dei locali;
 - c) spargimenti di acqua o da rigurgito di fogna salvo quanto previsto dall'Art. 5.1a "Oggetto dell'assicurazione";
 - d) gelo;
 - e) proprietà di fabbricati che non siano in buono stato di statica e manutenzione;
 - f) amianto e campi elettromagnetici;
5. derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.

Art. 5.3 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i Prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività assicurata;
- e) gli addetti ai servizi domestici, all'attività di badante, di baby sitter, le persone alla pari, i portieri e i giardinieri.

Sono considerati terzi:

- limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (Art. 583 del Codice Penale), i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere nonché i Prestatori di opera e di servizi (Art. 2222 del Codice Civile) che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività assicurata;
- i coloni, i mezzadri ed i Prestatori di lavoro dell'Assicurato abitanti nel fondo per i danni dei quali l'Assicurato risulti civilmente responsabile nella sua qualità di proprietario degli immobili e/o dei fondi che costituiscono l'Azienda agricola, sempre che la qualifica dell'Assicurato indicata nella Scheda di Polizza sia "Proprietario ed esercente";
- limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (Art. 583 del Codice Penale), il proprietario degli immobili e/o dei fondi che costituiscono l'azienda agricola, sempre che la qualifica dell'Assicurato indicata nella Scheda di Polizza sia "Solo esercente".

Condizioni Particolari Responsabilità Civile

Le Condizioni Particolari riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.

Le garanzie sono prestate entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

INQ 1 - Danni da inquinamento

A parziale deroga di quanto previsto dagli Artt. 5.2 e 5.2a "Esclusioni" punto 1a), l'assicurazione si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose ed animali in conseguenza di inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo derivanti da trattamenti chimici effettuati dall'Assicurato nel solo ambito dell'Azienda e con uso di sostanze o di tecniche non vietate dalla legge.

L'assicurazione è prestata **sino a concorrenza del Limite di indennizzo e previa applicazione dello Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.**

INQ2 - Danni da inquinamento per rottura impianti e condutture

A parziale deroga di quanto previsto dagli Artt. 5.2 e 5.2a "Esclusioni" punto 1a), l'assicurazione si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose ed animali in conseguenza di inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo derivanti da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Condizioni di assicurazione

L'assicurazione è prestata **sino a concorrenza del Limite di indennizzo e previa applicazione dello Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.**

RCInc - Responsabilità Civile da Incendio delle macchine agricole

A parziale deroga dell'Art. 5.2 "Esclusioni" punto 3 c), l'assicurazione comprende i danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio delle macchine agricole purché usate per le sole necessità dell'Azienda.

L'assicurazione è prestata **sino a concorrenza del Limite di indennizzo e previa applicazione della Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

CT - Contoterzismo Agricolo

A parziale deroga dell'Art. 5.2 "Esclusioni" punti 3c) 4b), 5c), e 7), l'assicurazione è estesa all'impiego delle macchine agricole in Lavori agricoli per conto di terzi indicate nella Scheda di Polizza.

Sono compresi, **sino a concorrenza del Limite di indennizzo e previa applicazione degli scoperti e/o franchigie indicati nella Scheda di Polizza:**

- i danni alle cose ed animali provocati da incendio, esplosione e scoppio delle macchine agricole;
- i danni alle cose ed animali dovuti a cedimento o franamento del terreno;
- i danni ai terreni, alle colture ed alle opere su cui si eseguono i lavori, conseguenti all'impiego di fitofarmaci consentiti dalla legge.

CCC - Cose in consegna o custodia

A parziale deroga di quanto previsto dall' Art. 5.2" Esclusioni", punto 3 a), l' assicurazione si estende ai danni alle cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia, ed è prestata **sino a concorrenza del Limite di indennizzo e previa applicazione della Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

Restano comunque esclusi:

- i danni alle sole parti delle cose direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;
- i danni cagionati a cavalli da corsa, da concorso ippico in genere e da bovini/equini da riproduzione.

AG - Agriturismo

A parziale deroga dell'Art. 5.2 "Esclusioni" punti 3a), 3c), 4c) e 6), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile verso terzi, compresi i Clienti, derivante all'Assicurato dall'esercizio dell'Attività agrituristica, disciplinata dalla Legge 20 febbraio 2006 n. 96 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

I Clienti sono considerati terzi anche quando prestano la loro opera manuale all'interno dell'Azienda a titolo gratuito e di cortesia.

Sono compresi in garanzia, **sino a concorrenza del Limite di indennizzo e previa applicazione della Franchigia indicati nella Scheda di Polizza**, i danni ai veicoli, tende, roulotte e camper di proprietà dei Clienti, trovantisi negli spazi destinati a parcheggio o a campeggio nell'area aziendale, **con esclusione** dei danni da Furto, da Incendio e da mancato uso.

L'assicurazione vale anche per:

- i danni derivanti dallo svolgimento di attività ricreative, culturali a carattere non professionale e gestite e/o organizzate dall'Azienda agrituristica;
- i danni derivanti dalla vendita, smercio e/o somministrazione di prodotti agricoli direttamente al consumatore nel solo ambito dell'Azienda stessa, purché le attività di trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, ai sensi dell'Art. 2135 del Codice Civile. **Sono esclusi** i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Limitatamente ai prodotti alimentari di produzione propria, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto, purché tali danni si siano verificati entro un anno dalla consegna e comunque non oltre la data di scadenza della Polizza e siano causati da cose vendute e consegnate durante il periodo di validità dell'assicurazione;

- i danni derivanti da sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nella struttura agrituristica e **non consegnate**, dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi degli Artt. 1783 e 1785bis del Codice Civile verso i Clienti della struttura agrituristica, **sino a concorrenza del Massimale e previa applicazione dello Scoperto indicati nella Scheda di Polizza;**

- i danni derivanti da sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nella struttura agrituristica e **consegnate**, dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere, ai sensi dell'Art. 1784 del Codice Civile verso i Clienti della struttura agrituristica, **sino a concorrenza del Massimale e previa applicazione dello Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.**

Limitatamente ai "Valori" la garanzia è prestata soltanto se gli stessi sono custoditi in cassaforte, in cassette e/o armadi di sicurezza o in armadi corazzati e, relativamente ai capi di vestiario, solo se gli stessi sono custoditi in guardaroba.

- i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio dei seguenti impianti ed attrezzature sportive all'interno dell'azienda agrituristica: giochi per bambini, palestre, piscine, campi da tennis, campi da bocce, ubicati nell'azienda, nonché i danni derivanti dalle attività di tiro con l'arco e dal noleggio di biciclette e di mountain bike. Tale garanzia è operante a condizione che l'accesso agli impianti ed alle attrezzature sportive sia riservato esclusivamente ai Clienti dell'agriturismo e sempre che nella Scheda di Polizza sia richiamata la presenza degli impianti sportivi.

Condizioni di assicurazione

Relativamente ad ogni danno a cose ed animali l'assicurazione RCT è prestata **previa applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza.**

Sono esclusi i danni derivanti:

- dalla presenza di discoteche e night club che non siano riservati ad uso esclusivo dei Clienti dell'Agriturismo;
- dall'organizzazione e realizzazione di spettacoli pirotecnici;
- da responsabilità professionale inerente ad attività medico sanitarie;
- da violazione di norme igieniche prescritte dalla legge o dalle competenti autorità;
- dall'esercizio di attività venatoria;
- dall'organizzazione e realizzazione di gare e competizioni sportive in genere, nonché dall'esercizio di alpinismo, arrampicata libera, sci alpinismo, discese lungo fiumi o torrenti, sport aerei in genere ed immersioni non in apnea;
- dall'esercizio di maneggio, equitazione ed attività equestri in genere.

EQU - Attività equestri

A parziale deroga dell'Art. 5.2 "Esclusioni" punto 4 f) l'assicurazione si estende all'esercizio di maneggio, equitazione ed attività equestri in genere.

Tale garanzia si intende valida a condizione che vi sia presenza di personale qualificato incaricato dall'Assicurato ed è operante anche durante le passeggiate organizzate sia all'interno che all'esterno dell'Azienda.

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni:

- che gli utenti dei servizi inerenti alle attività equestri possano arrecarsi tra di loro;
- derivanti dall'organizzazione di manifestazioni a carattere pubblico, gare e competizioni sportive;
- alle coltivazioni;
- alle persone che cavalcano gli animali e li conducono;
- subiti dai cavalli.

L'assicurazione RCT è prestata previa applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza.

RCF - Responsabilità Civile della famiglia

Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione a fatti della vita privata, **con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere nonché per i danni derivanti da:

- conduzione dei locali di abitazione principale o saltuaria, delle eventuali dipendenze quali cantine ed autorimesse private e delle relative pertinenze quali giardini, parchi privati di superficie non superiore ad un ettaro, cortili, orti, alberi, strade e viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli, recinzioni e gli impianti fissi al servizio dei locali;
- proprietà ed uso di:
 - velocipedi, anche a motore elettrico;
 - veicoli non a motore;
 - golfcar;
 - veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi;
 non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legislazione vigente;
- proprietà ed uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m.6,50;
- pratica di sports, comprese le gare, semprechè non vengano esercitate a livello professionistico; relativamente alla pratica del modellismo, sono in ogni caso esclusi i danni ai modelli;
- attività del tempo libero quali bricolage, pesca, pratica di campeggio;
- detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- fatto degli addetti ai servizi domestici, baby - sitter, badanti, portieri e giardinieri e persone alla pari, durante lo svolgimento delle loro mansioni;
- committenza di lavori di straordinaria manutenzione previsti ed in conformità al D. Lgs 81/2008 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. La garanzia opera anche per i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori solo in caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 Codice Penale;
- proprietà ed uso di animali domestici con l'esclusione delle razze indicate nell'ordinanza del 12 dicembre 2006 del Ministero della Salute e successive modifiche e/o integrazioni); l'assicurazione è valida anche per conto di colui che, con il consenso dell'Assicurato, si serve dell'animale. **Relativamente ai danni provocati dai cani, l'assicurazione è prestata previa applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza;**
- uso personale di cavalli ed altri animali da sella per diporto o a scopo ricreativo;
- da incendio, esplosione, scoppio ed implosione di veicoli e/o natanti a motore, quando detti mezzi si trovino in rimesse o aree private non equiparate ad uso pubblico.

Condizioni di assicurazione

Sono altresì compresi nell'assicurazione, **entro il Limite di indennizzo e previa applicazione dello Scoperto indicati nella Scheda di Polizza, i danni che derivino da:**

- inquinamento accidentale, dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante a parenti, affini, amici o conoscenti per fatto dei figli minori dell'Assicurato da loro occasionalmente e temporaneamente sorvegliati a titolo gratuito e di cortesia; sono in ogni caso esclusi i danni cagionati dai minori a coloro che li sorvegliano.

L'assicurazione è estesa altresì ai danni ai veicoli o natanti di terzi in consegna o in custodia dell'Assicurato o detenuti a qualsiasi titolo **previa applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza.**

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa da parte delle imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e/o natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori dei quali egli debba rispondere per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dalla legislazione vigente in materia.

Relativamente alla garanzia RCO, l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D. Lgs 10/09/03 n.276 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai Prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici, all'attività di badante e di baby sitter, da persone alla pari, da portieri e giardinieri, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Dalla assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) sono esclusi:

- i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- i danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- le malattie professionali;
- i danni da amianto;
- i danni derivanti da campi elettromagnetici.

Sono inoltre considerate terzi le persone della cui opera l'Assicurato si avvalga occasionalmente limitatamente alle seguenti attività:

- servizi domestici;
- badanti;
- baby sitter;
- persone alla pari;
- portieri e giardinieri;

semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

L'assicurazione è prestata entro i massimali stabiliti per la Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) restando inteso che il massimale per Sinistro rappresenta il limite globale di esposizione dell'Impresa anche nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione e quella di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.).

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), a deroga dell'Art. 5.4 "Validità territoriale" vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi del mondo.

Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

1. da Furto;
2. alle cose:
 - altrui derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
 - che l'Assicurato abbia in consegna o custodia oppure detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti quali gas, luce, acqua, telefono, di proprietà delle Società erogatrici e per quanto previsto nell' Oggetto dell'assicurazione per i veicoli o natanti;
3. derivanti da:
 - navigazione di natanti a motore e da impiego di aereomobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 Agosto 1988, n.404;
 - proprietà e uso di veicoli e natanti a motore, fatta eccezione per quelli previsti nell' Oggetto dell'assicurazione";
 - circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, fatta eccezione per l'azione di rivalsa descritta nell' Oggetto dell'assicurazione, fatto salvo quanto previsto all'Art. "Oggetto dell'assicurazione" della Sezione Responsabilità Civile;
 - l'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali professionali, agricole e di servizi;
 - l'esercizio dell'attività venatoria;
 - la proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;
 - dalla proprietà di cavalli ed altri animali da sella;

Condizioni di assicurazione

4. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocato artificialmente.

CO1 - Collaboratori Occasionali estesa (In alternativa alla garanzia RCO)

A parziale deroga del punto c) dell'Art. 3.3 "Persone non considerate terzi", i Prestatori di lavoro occasionali, impiegati dall'Assicurato nelle attività oggetto dell'assicurazione in conformità all' Art. 61 del D. Lgs 10/09/03 n. 276 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o servizio, limitatamente ai casi di morte e lesioni personali gravi o gravissime così come definite all'Art. 583 del Codice Penale.

UBR - Presenza di diverse Ubicazioni

Si precisa che le garanzie devono intendersi riferite ubicazioni di pertinenza dell'azienda agricola indicate nella Scheda di Polizza.

RAGr - Reddito Agrario

L'Assicurato dichiara che i fabbricati sono classificati come costruzioni rurali e /o che i beni assicurati sono impiegati per l'esercizio di attività atte a produrre reddito agrario ai sensi del D.P.R. n.917 del 22/12/1986 agli effetti delle Imposte Dirette.

MAP - Malattie professionali

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione", l'assicurazione R.C.O. si estende al rischio delle malattie professionali (escluse la silicosi, l'asbestosi e qualsiasi altra malattia determinata da amianto e da campi elettromagnetici) riconosciute dall'INAIL.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della decorrenza del presente contratto particolare e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in Polizza per Sinistro rappresenta comunque la massima esposizione dell'Impresa:

- per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- per quei Prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Azienda;
 - dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Azienda;L'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'Impresa ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste per la denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo all'Impresa l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

ALLRC - Allevamento a carattere intensivo

A parziale deroga dell'Art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto d) l'assicurazione RCT è prestata per i danni derivanti dall'Allevamento intensivo di: struzzi, avicoli in genere, conigli, bovini, suini, caprini, ovini, equini (con esclusione delle attività di maneggio, di equitazione e delle attività equestri in genere), purché venga indicato nella Scheda di Polizza il numero di capi allevati per ciclo. Sono compresi: la monta del bestiame esercitata per conto dell'azienda stessa, nonché i danni a terreni e colture di terzi provocati dagli animali **sino a concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza**. Sono altresì compresi il trasferimento e la permanenza, purché vigilata, del bestiame ai pascoli, ai mercati ed alle fiere, ferme le esclusioni del rischio della circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di cui all'Art. 5.2 "Esclusioni" punto 2).

Se al momento del Sinistro il numero dei capi allevati durante l'anno risulta superiore di oltre il 20% rispetto a quello dichiarato, l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra quanto dichiarato e quanto accertato al momento del Sinistro.

Relativamente ad ogni danno a cose ed animali l'assicurazione RCT è prestata **previa detrazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza**.

Condizioni di assicurazione

INT - Danni da interruzioni di attività

A parziale deroga dell'Art. 5.2 e 5.2b "Esclusioni" punto 4a) l'assicurazione si estende ai danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termine della presente Polizza. Questa estensione di garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.

COND - Danni a condutture ed impianti sotterranei

A parziale deroga dell'Art. 5.2 "Esclusioni" punto 8) l'assicurazione comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei ed aerei e quelli ad essi conseguenti **sino a concorrenza del Limite di indennizzo e previa applicazione dello Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.**

Operatività dell'assicurazione responsabilità Civile

Art. 5.4 - Validità territoriale

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei.

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) vale per i danni che avvengano nel mondo intero.

Art. 5.5 - Pluralità di assicurati

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale indicato nella Scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 5.6 - Numero degli addetti (disciplina valida se in Scheda di Polizza è presente la garanzia RCO)

Le condizioni e il Premio della presente Sezione sono stati convenuti sulla base della dichiarazione del Contraente che il numero degli addetti che prestano l'attività per l'Azienda assicurata è quello indicato nella Scheda di Polizza.

Nel numero degli addetti (di base fino a 2 unità) sono compresi, ad ogni effetto, i titolari, i soci, i loro familiari, i dipendenti e qualsiasi altra persona che svolge l'attività a favore dell'Azienda assicurata.

Qualora detto numero sia o divenga comunque tale da non corrispondere alla dichiarazione suddetta, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediato avviso all'Impresa che provvederà alla sostituzione del contratto adeguando le condizioni e il Premio.

In difetto, se al momento del Sinistro il numero effettivo degli addetti fosse superiore alla dichiarazione del Contraente, l'Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il numero degli addetti dichiarato e quello effettivo, entro comunque i limiti dei massimali assicurati.

Art. 5.7 - Numero degli stagionali (disciplina valida se in Scheda di Polizza sono richiamate la garanzia RCO e la presenza di lavoratori stagionali)

Le condizioni e il Premio della presente sezione sono stati convenuti sulla base della dichiarazione del Contraente che il numero degli stagionali che prestano l'attività per l'Azienda assicurata è quello indicato nella Scheda di Polizza.

Qualora detto numero sia o divenga comunque tale da non corrispondere alla dichiarazione suddetta, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediato avviso all'Impresa che provvederà alla sostituzione del contratto adeguando le condizioni e il Premio.

In difetto, se al momento del Sinistro il numero effettivo degli stagionali superasse del 20% il numero dichiarato in Polizza, l'Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il numero degli stagionali dichiarato e quello effettivo, entro comunque i limiti dei massimali assicurati.

Norme in caso di Sinistro di Responsabilità Civile

Art. 5.8 - Obblighi

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 5.9 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse, ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile.

Condizioni di assicurazione

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.